



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

6

a



FCC 12 314

103-10-~~23,071~~

~~133-8~~ 71

10765

LE CELESTI

MINIERE

DELLE

INDULGENZE

Concedute da' Sommi
Pontefici,

265.66
N 19a

ALLA COMPAGNIA
DI GIESU'.

Se ne cavano fuori à luce i Teso-
ri, e se n'espone insieme il
grand' utile

DAL P. ANTONIO NATALE
della medesima Compagnia

SECONDA EDITIONE.

*Dei amorem, & Calum quarenti-
bus Indulgentia sunt ingen-
thesaurus, & gemma
pretiosa.*

S. Ignat. S. I. Fund.
Epist. adamic.

✠
IHS

In Palermo per l'Aiccardo. 1702
Con licenza de' Superiori.

BIBLIOTECA



VINCENTIUS GRIMALDI
 Provincialis Societatis JESV
 in Regno Siciliae .

Cum Opusculum , cui titulus est:
 Le Celesti Miniere delle Indul-
 genze concedute da' Sommi Pontefi-
 ci alla Compagnia di Giesu; à P. An-
 tonio Natale Societatis JESU compo-
 situm viri graves , & docti ejusdem
 Societatis , quibus id fuit commis-
 sum , recognoverint , & approbave-
 rint : Nos , potestate nobis facta à P.
 Thyrso Gonzalez , Praeposito Generali,
 concedimus , ut typis mandetur , si
 ita iis , ad quos pertinet , videbitur.
 In quorum fidem has literas manu
 nostra subscriptas , & sigillo nostro
 munitas dedimus Messanae die 7.
 Septembris 1696.

✠ Vincentius Grimaldi.



PROTESTA AL SAVIO LETTORE.

SU' la prima foglia di questo libro volentieri prevengo con le solite cortesie di civiltà il prudente Lettore, e rendo à Cesare quel, che è di Cesare; acciò poi nel decorso sia tutto di Dio quel, che è Dio. Primieramente s'intenda in quest'Opera osservato à pieno il Decreto del Sommo Pontefice Urbano VIII. *13. Martij 1625. 5. Junij 1631. & 5. Julij 1634.* In oltre, che quanto d'Indulgenze s'attribuisce quì alla Compagnia di Giesù, s'intenda parimente per le Religioni comunicanti con essa, e rispettivamente per li Secolari privilegiati in riguardo di quella, ò di dette Religioni. Egli è un Tesoro non nascosto, nè limitato ad una sola Comunità, mà palesemente s'espone, e senza invidia si partecipa, secondo quel della Sapienza *cap. 7.*

13. 14. *Sine invidia communico, & honestatem illius non abscondo. Infinitus enim Theſaurus eſt hominibus: quo qui uſi ſunt, participes facti ſunt amicitiae Dei, propter disciplinae dona commendati.*

Intorno poi allo ſtile di queſto Trattato, che hò intrapreſo per ben comune de' Noſtri, mi viene in mente quel, che ſcriſſe S. Girolamo *epiſt. de Cereo Paſchali.* [*Qui ſcribit, multos ſumit Iudices. Ille, ſi unus ſermo defuerit, quaſi claudam orationum fugit: alius, ſi ſeſe paululum loquentis coturnus extulerit, non Præbyterum dicet eſſe, ſed Rhetorem.*] Ma io ragiono con huomini molto ſavij, li quali ben veggono, che la materia richiede lo ſtile anzi chiaro, piano, e ſcolastico, che terſo, ſoſtenuto, e rettorico: altrimenti diverrebbe affettato, e condannevole. Li ſcalpelli, le ſeghe, i coltelli voglion' eſſere d'acciajo, e non di oro. Qui; dove ſi tratta di dare qualche dottrina, ò di ſpiegare Indulgenze, vengono ſpeſſo alla penna le medefime parole, fraſi, e forme di dire. Se vi farà per amor di chiarezza qualche parola innovata, che maraviglia?

L'hà fatto un S. Agostino su'l Salmo 138. num. 15. sopra quel versetto: *Non est occultatum os meum à te*, egli per togliere l'ambiguità, si serve della parola *Ossum*, e replicandola ben dieci volte, dice tra l'altre: [*Habeo in abscondito quoddam ossum. Sic enim potius loquamur: melius est, ut nos reprehendant Grammatici, quam ut non intelligant populi.*] Del medesimo sentimento fu S. Ambrogio, e ne adduce la ragione *lib. 2. in Lucam cap. 2.* [*Si ipsi Philosophi eorum, qui totos dies in disputatione consumunt, minus latinis, & receptis usi sunt, sermonibus, ut proprijs uterentur; quanto magis nos negligere verba debemus, spectare mysteria?*] Gradisca dunque, chi leggerà, la sostanza dell'opera, e supplisca con la pietà quel di più, che le manca.





PROEMIO.

Alli miei molto Reverendi Padri, e Fratelli diletteffimi della Compagnia di GIESU'.

1. **S**ia stata fin'hora ò fatica da schiavi, ò pena da rei cõdannati à cavar metalli, lo sviscerare le ricche miniere del Potosì nel Perù; per me però Padri, e Fratelli desideratiffimi, è stato un diletto da nõ poterlo esprimere, il rintracciare, che prima hò fatto le Celesti Miniere delle Indulgenze legittime, e sicure concedute da' Sommi Pontefici alla nostra santa Compagnia, e poi il cavarne fuori alla luce i tesori di esse per consolatione, e ben comune de' Nostri.

2. Il Santo Padre Ignatio, scrivendo ad amici, & inviando loro alcune Indulgenze, le chiamò *Tesoro grandissimo, e gemme pretiose, per chi*

cerca puramente l'amor di Dio, e'l Paradiso. Carnol. in vita cap. 28. E prima di lui nella Clementina delle Indulgēze fù applicato ad esse il medesimo encomio.

3. Tesoro veramente incomparabile, mà somigliante *Tesaurus abscondito in agro*, cioè nascosto nel fondo della povertà, & humiltà Religiosa, & occulto all'occhi de' sapienti del mondo: *abscondisti hæc à sapientibus, & prudentibus*, & esposto à piccoli del Signore, & *revelasti ea paruulis*. Luc. 10. 21. Così appunto la Beata Maria del Quito in un ratto vide come in una gran piazza esposto sù tavolieri un'immenso Tesoro, e le fù dichiarato, essere di spirituali ricchezze, e tra queste conobbe annoverarsi le Indulgēze solite proporsi alla pietà de' fedeli, acciò se ne arricchiscano, sol che stendano la mano con l'adempimento de' requisiti.

4. La necessità di procacciarsi un tal Tesoro, spiegato da S. Paolo col nome di oro, argento, e pietre pretiose, dove parla del Purgatorio nella prima à Corintij cap. 3. 12. può dedursi dall' esserci noto, quanto siano gravi, e molti i nostri debiti per
le

le colpe commesse, e benchè confes-
 fate, non però degnamente scontate
 con la penitenza etiamdio sacramen-
 tale molto minore de' nostri demeri-
 ti; onde S. Bernardo avvertisce nel
 sermone di S. Andrea Apostolo: [*Nec
 tibi blandiaris, si graviter peccanti
 levior penitentia vel à nesciente, vel
 à dissimulante dicitur, cum Purga-
 torius ignis perficere debeat, quid-
 quid hìc minus feceris: quia dignos
 fructus Penitentiae querit Altissi-
 mus.*]

5. Può anche la necessità delle
 Indulgenze concepirsi dal sapere, che
 affatto ci estinguono le fiamme di
 quel forno del Purgatorio, in cui do-
 veriamo ardere per Dio sà quanto:
 almeno ci sminuiscono l'atrocità di
 quelle pene tanto terribili, che la mi-
 nore di esse oltrepassa la maggiore
 di questa vita, tutti i tormèti de' Mar-
 tiri; e tutte le pene, che patì Cristo
 in Croce. S. Thom. in 4. d. 21. q. 1.
 ar. 1. quest. 3. & apud S. August. ep.
 206. ex quodam mortuo rediivo. Ma
 il massimo de' tormenti, che patisco-
 no quelle Anime, si è la pena, ch'è
 chiamata *dè danno*, cioè lo star lonta-
 ni dalla beata Visione di Dio.

6. E sentenza del Cardinal Bel-
 larmino fondata nelle historie Eccle-
 siastiche, che à stento si troveranno
 alcuni giusti, li quali senza toccar
 Purgatorio vadano dirittamente al
 Cielo. *lib. de amiss. gr. cap. 13. Vix
 ulli iusti homines, nisi ex magna mi-
 sericordia Dei, penā Purgatorij acer-
 bissimam evadunt: ita ut recta ad Ca-
 lum evolent.* Egli fù di vita inno-
 centissima, e pure scrivendo ad un
 Padre in Cracovia, conchiude la let-
 tera con questa precisa domanda:
*se V. R. mi vuol bene, da Dio m' im-
 petri una buona morte, & un breve
 Purgatorio.* Lo stesso nell' ultima in-
 fermità, al P. Mucio Vitelleschi Ge-
 nerale della Compagnia, il quale gli
 disse da parte del Cardinale Orsini,
*che egli credeva, dovesse, morendo di
 quella infermità, volar sene al Cielo,
 senza Purgatorio;* diede per risposta
 un sospiro, e soggiunse: *Ego vero
 hunc spem non habeo.* Certamente
 negli Annali della Compagnia dell'
 anno 1597. leggiamo esempi, che
 ci rendono attoniti. Nel Collegio
 Romano vi erano due giovanetti:
 Celso Finetti, e Marco Antonio Ri-
 dolfino studenti di Logica., di tanta
 pu-

purità, & esemplare osservanza, che
 niuno mai potè notarli di minima
 transgressione di Regole: furono nel
 medesimo tempo mortalmente am-
 malati. A Celso, di cui stà scritto
 nell'Elogio de' 2. di Settembre, che
 era *magna pietatis, parique condo-
 ris adolescens*. Apparve la Regina
 degli Angioli, di cui era stato tene-
 ramente divoto, e gli disse: *sappi
 Celso, che tu sei predestinato, mori-
 rai di questa infermità, e starai quat-
 tro anni nel Purgatorio: frà breve sa-
 rai seguito da Ridolfino, il quale sta-
 rà anche nel Purgatorio per duo anni*.
 E pure di questo Ridolfino si legge
 nell'Elogio de' 12. d' Ottobre del
 medesimo anno, che era *expectatio-
 nis magna juvenis, nec minoris ad
 virtutem ardoris*. Battera questa
 historia à far metter pensiero, avven-
 ga che io qui tralasci altri esempj
 venutimi alle mani, e di non minore
 ammiratione, e terrore à chi è confa-
 pevole, che le sue colpe nel cospetto
 di Dio siano senza numero, come di-
 ce in Giob. 22. 5. *Propter malitiam
 tuam plurimam, & infinitas ini-
 quitates tuas.*]

7. Hor già che sarebbe una paz-

zia indegna di compassione il potere con poco, e non volere almeno scemarci le pene del Purgatorio; io per ben comune di tutti noi: *dabo thesauros absconditos*. Isa. 45. 3. scoprirò qui li tesori nascosti delle nostre Indulgenze, acciò secondo la dottrina data da Cristo. Nostro Signore a S. Brigida *Revel. lib. 6. cap. 66.* possiamo o sfuggire, o almeno abbreviare le pene dovute alle nostre colpe nell'altro mondo. Egli alla medesima Santa: *ibid. cap. 102.* disse: *Quia pro infinitis peccatis infinita debentur supplicia, quae homini impossibile est satisfacere, & implere in hac vita; ideo propter Indulgentias relaxantur multa; & gravissima, & longissima pana commutatur in minimam: & hi, qui habitis Indulgentijs cum charitate perfecta, & contritione vera decedunt de hoc mundo, solvantur non solum de peccatis, sed etiam a penis: quia ego Deus non solum dabo Sanctis, & Electis meis, quae petunt, sed & duplicabo, & centuplicabo propter charitatem.]*

8. Voglio bensì prima certificarvi, chè la raccolta delle Indulgenze di questo libretto solamente è stata
fatta

fatta delle ficure, e non rivate, come vedrassi nel decorso di questo Trattato: sono oro non finto, ma di fini carati.

9. Di più devesi avvertire, ch'è ci sono più giovevoli le Indulgenze, che ci procuriamo noi medesimi in vita, ch'è le applicateci da altri dopo la nostra morte. La ragione si è prima, perchè le conseguite in vita suppongono di più il merito, l'impetrazione, e soddisfazione guadagnata per l'esecuzione dell'opere ingiunte, il che non si ha dopo morte. Secondo, perchè suole Dio avere maggiore riguardo à favorirci, quando noi ci siamo cooperati dal canto nostro ad impetrar quel favore: il che non si verifica nell'altra vita, non potendo nel Purgatorio quelle Anime darci aiuto con opere valesvoli à suffragare. Si degni la Divina Misericordia scemare per noi il tempo delle pene dovuteci nell'altro mondo, con inserirci una perpetua sollecitudine di guadagnare Indulgenze. In questa guisa, possiamo sperare l'abbreviamento di quelle pene tassate alle nostre colpe. S. Maria Maddalena de' Pazzi vide in un ratto l'anima

ma

ma d'una sua Religiosa volarne al Cielo dopo cinque hore di Purgatorio, essendole stato condonato il rimanente di pena, sì per la sofferenza, che hebbe in vita nelle afflittioni, sì anche per la diligenza, che haveva usata nel procacciarsi Indulgenze.

C A P O I.

Si spiega, che cosa sia Indulgenza, e quale il Tesoro della Santa Chiesa.

10. **P**Rima, che qui esponga l'essenza, e qualità della Indulgenza, di cui prendo à trattare, gioverà l'additarne un qualche ristretto nello squarcio d'un' Aurea Bolla inserita nel Sesto de' Decretali. Clemente VI. nella sua Extravagante *Unigenitus*, in cui ridusse in quei tempi il Giubileo dell' Anno Santo ad ogni anno cinquantesimo, da chè fin'allora era stato celebrato in ogni centesimo; chiaramente ha spiegato la natura dell' Indulgenza, e le sue proprietà. L'oratiole del Testo originale è il seguente;

tra-

trasfciandone, dopo le tre prime
 parole, alcune linee men bifognevo-
 li al nostro proposito. [*Unigenitus*
Dei Filius pretioso sanguine nos re-
 demit, quem in ara Crucis innocens
innmolatus, non guttam sanguinis
medicam, quæ tamen propter unio-
 nem ad Verbum pro redemptione
 totius generis humani suffecisset, sed
 copiosè veluti quoddam profluvium
 noscitur effudisse; ita ut à planta pe-
 dis usque ad verticem capitis, nulla
 sanitas inveniretur in ipso. Quantum
 ergo exinde, ut ne supervacua, ina-
 nis, aut superflua, tanta effusionis
 miseratio redderetur, thesaurum Ec-
 clesie militanti acquisivit, valens
 suis thesaurizare Filijs pius Pater, ut
 sic sit infinitus thesaurus hominibus,
 quo qui usi sunt, Dei amicitia parti-
 cipes sunt effecti. Quem quidem the-
 saurum non in sudario repositum, non
 in agro absconditum, sed per B. Re-
 trum Cali clavigerum, eiusque Suc-
 cessores suos in terris Vicarios, com-
 misit fidelibus salubriter dispensan-
 dam, & proprijs, ac rationabilibus
 causis, nunc pro totali, nunc pro par-
 tiali remissione penæ temporalis pro
 peccatis debita, tam generaliter,
 quam

quàm specialiter [prout cū Deo expedire cognoscere] verè penitentibus, & confessis misericorditer applicandum. Ad cuius quidem Thesauri cumulum Beata Dei Genitricis, & omnium Electorum à primo Iusto usque ad ultimum merita adminiculum præstare noscantur. De cuius consumptione, seu minutione, non est aliquatenus formidandum, tam propter infinita Christi, ut prædictum est, merita, quàm pro eo, quòd quòd plures ex eius applicatione trabuntur ad iustitiam, tantò magis accrescit ipsorum cumulus meritorum.] Fin-
 qui te parole del Decreto dell'Indulgenze, veramente degne della pena dello Spirito Santo solita maneggiarsi da' Sommi Pontefici. Hor ciò presupposto.

II. L'Indulgenza vien definita da' Teologi in questo modo. L'Indulgenza è una remissione di pena dovuta per li peccati già condonati in quanto alla colpa; e si concede non in virtù del Sacramento della Penitenza, mà per l'applicatione delle soddisfazioni di Cristo Nostro Signore, della Beatissima Vergine, e de' Santi.
 O pure si definisce in questa somi-
 glian-

gliante maniera. *Indulgenza è una concessione, o applicatione, che il Sommo Pontefice, o chi hà le sue veci, fà del Tesoro spirituale della Chiesa in virtù della potestà delle sue chiavi, acciochè in tutto, o in parte i fedeli sodisfacciano le pene, delle quali restano debitori per li peccati già perdonati in quanto alla colpa.*

12. Il Tesoro della Santa Chiesa, d'onde si cavano le Indulgenze, sono le sodisfattioni di Cristo Nostro Signore, della Beata Vergine, e de' Santi. Se non vi si contenesse altro in questo Tesoro, chè i meriti del Nostro Redentore, basterebbono pure à sodisfare per infiniti mondi. Di più la Vergine Nostra Signora nel primo istante della sua Immacolata Concettione hebbe tanto di merito, che superò tutto il cumulo della gratia di tutti i Santi, & Angioli, e poi ne fece con atti frequenti d'interne virtù un multiplico incomparabile, e quasi incomprendibile: per consequenza tale anche fù la virtù sodisfattoria di essi, proportionata al merito: e perchè non hebbe che sodisfare per se, rimase tutta intiera in beneficio della santa
Chie-

Chiesa . Finalmente della sodisfattione de' Santi ne sopravanza moltissimo, mentre li soli Martiri sono in tanto numero, chè al calcolo di Genebrardo *in Ps.* 78. possono assegnarsene trenta mila per giorno, e così in un'anno montano al numero di più, e più milioni.

13. **Da tutto ciò si può argomentare in qual pregio dobbiamo avere le Indulgenze, cioè in quel medesimo, in cui devon tenerfi le sodisfattioni de' Santi, della Vergine Nostra Signora, e quelle di Cristo Nostro Redentore, le quali hanno efficacia in infinito maggiore, di quanto lo siano le nostre opere.**

14. **Questo comunicare, ò partecipare di sodisfattioni, che si fa da i fedeli, si fonda nella comunione, ò vogliam dire scambievole partecipazione de' membri della Santa Chiesa, secondo il nono articolo del Simbolo degli Apostoli: *Credo Sanctorum communionem*, & è fermo per fede Cattolica, chè il Dispensatore, & Amministratore delle Indulgenze sia il Sommo Pontefice, che ha le chiavi del Regno de' Cieli.**

C A P O II.

Divisioni, ò varie forti dell' Indulgenze.

15. **L'**Indulgenza si divide in **Personale, Reale, e Locale**. *Personale*, cioè concessa alle persone per il tale, ò tale evento, come per l'entrata in Religione, ò morte in essa, ò vero sotto tale, e tale altra conditione da adempirsi, come di orationi, digiuni, comunioni, &c. *Reale*, cioè, quando è affissa alla tal cosa, come *Imagine, Medaglia, Corona, Crocifisso, &c.* *Locale*, cioè quando è concessa per chi visita la tal Chiesa, Cappella &c.

16. Altre sono *Plenarie*, mà *parziali*. *Plenaria*, che si chiama ancora *totale*, e *Plenissima*, ò *Remissione di tutti i peccati*, è quella, per cui si rimette tutta la pena dovuta à peccati già perdonati in quanto alla colpa: nè in quanto à questo il Giubileo dice ampiezza maggiore.

17. *Non plenaria*, ò pure *parziale*, è quella, per cui si rimette parte della pena: e quando si dice *Indul-*

dulgenza di tanti giorni, ò anni, comunemente dicono i Dottori, s'intende, chè si rimette tanto di pena, quanto sà Dio Nostro Signore, che se ne scontrerebbe in tanti giorni, ò anni di penitenza, in quella guisa, che anticamente si stabiliva da' sacri Canonì la tassa della penitenza, per tanti giorni, ò anni di vita, secondo la qualità del delitto. Alle volte si tassavano tante Quarantene di giorni di penitenza speciale, e straordinaria, & alla sodisfattione di queste sono equivalenti le Quarantene d'Indulgenze, che si concedono, dette abbreviatamente Quarane, ò Carene.

18. Di queste Indulgenze non *Rlenarie* li Cardinali Vescovi han consuetudine di concederne cento giorni, li Vescovi possono *de jure humano* concederne nella sua Diocesi quaranta giorni, come anche l'Arcivescovi in tutta la sua Provincia, benchè non si trovino in visita di essa. Nel giorno però, in cui si consacra qualche Chiesa, l'uni, e l'altri possono concederne un'anno. *Cap. Cum ex eo. de pavid. ex remiss. cap. ult. eod. tit. in, 6.* Il dottissimo Padre Andrea Mondo. *in Bullam Cruc.*

Cruc. disp. 6. cap. 1. n. 19. (seguito dal Diana, che trascrive *ad verbum* il di lui paragrafo *part. 11. trad. 8. resol. 24.* aggiunge, chè l' Arcivescovi anche fuor di visita, nella sua Diocesi possono concedere ottanta giorni d' Indulgenza, & altrettanti in tutta la sua Provincia, quando in questa fanno la visita.

19. Quando si concedono l' Indulgenze *per modum suffragij* per l' Anime de' Defonti, vuol dire *per modo d' ajuto*, poichè il Papa può bensì aiutare quell' Anime, offerendo il suffragio per esse, come una paga per il loro debito, ma non per giurisdizione; poichè non l' ha direttamente sopra di quelle. Se non vi è specificatamente la detta concessione *per modum suffragij*, allora resta l' Indulgenza per la persona, senza facultà di potersi trasferire ad altri. Così lo dichiararono Sisto IV. e Leone X. riferiti dal Raynardo in *Heteroccl. spirit. part. 2. sect. 2. punct. 2. num. 7.*

20. Alle volte si concede l' Indulgenza plenaria in forma di Giubileo, e significa, che allora vi sono altre facultà distinte dall' Indulgenza:

za : del che non è quì luogo di ragionare ; possono bensì leggerfi i Dottori sopra questa materia.

C A P O III.

Quali siano i requisiti necessarii , acciò l'Indulgenza si conseguisca infallibilmente.

21. **D**UE cose si ricercano per l'effetto infallibile dell'Indulgenze : *Sufficiencia causæ in concedente, & dispositio in obtinente.* La sufficienza della causa deve essere non equivalēte, ma humanamente proportionata alla quantità dell'Indulgenza . Alcune delle cause sogliono essere l'Esaltatione della Fede , l'Estirpatione dell' Heresie , la Conversione de' Gentili , l' Abbattimento de' nemici della Fede , la Riverenza alle cose sacre , la Veneratione de' Santi canonizzati , la Frequenza de' Sacramenti , il riguardo dovuto allo stato Religioso , e simili. Dissi segnatamente *lo stato Religioso* perchè alcuni sogliono atterrirsi da quel che testimifica il P. Nicolò Lanciatio. *opusc. 6. cap. 11. num. 148. [Sanè*

*nè memini dictum mihi olim à Jan-
 Æ memoria Cardinali Bellarmino,
 ad consequendum Indulgentiarum ef-
 fectum, opera injuncta pro consequen-
 da Indulgentia debere esse illi propor-
 tionata: exempli gratia (hoc exem-
 plum attulit) pro consequenda una
 quadragesima Indulgentiarum, debere
 præmitti jejunium peculiare quadra-
 ginta dierum, & pro Indulgentia
 plenaria non satis esse dicere quinque
 pater, & Ave, vel aliquid minus.]*

Deve dunque saperli, chè quando il Sommo Pontefice per cinque *Pater, & Ave*, ò cosa minore concede à Religiosi Indulgenze plenarie, non hà riguardo tanto à quelle poche orationi, quanto al doverli dire da un Religioso, la di cui vita, e stato è tanto meritevole per le tante operationi di gran fatica, e valore. E quando si concedono à Secolari nelle Chiese de' Religiosi, è à fine, che s'avvezzingo à frequentarle per utile dell'anime loro.

22. Mà per consolatione universale de' fedeli voglio aggiungere assolutamente per tutti, che la piccolezza dell'opere ingionte non impedisce la maggioranza delle Indulgen-

genze. Deve stimarsi, chè defatto vi sia stata nel Sommo Pontefice sufficienza di motivo, e giudicare il contrario si condanna di temerità: così il Coninch *num.* 36. Gobat *tract.* 4. *cap.* 7. *num.* 95. Reginaldo *lib.* 7. *nu.* 132. Fumo *verb.* *Indulg.* *num.* 11. La predetta rigorosa opinione del Bellarmino forse egli l'intendeva in suppositione, chè nel suo caso proposto il motivo del Sommo Pontefice nel concedere l'Indulgenze fosse semplicemente l'istessa opera ingionta, e non più. Del resto ordinariamente suole il Vicario di Cristo havere per stimolo della concessione fini più sublimi, come l'accrescimento del culto di Dio, e de'Santi, della frequenza de'Sacramenti, della divotione de' Fedeli, della stima, & amore verso la santa Chiesa, madre tanto benigna nel compartire con tanta liberalità le Indulgenze. Di più à nostri tempi, ne'quali si sogliono imporre opere piccole, veramente si usa Indulgenza, ò vogliam dire condescendenza non solo all'Anime, mà anche a'corpi, havendosi riguardo alla loro fiacchezza, mentre coll'andar de'tempi in queste ultime età
del

del mondo si sono notabilmente ivi-
 goriti di forze, nè sono bastevoli à
 tante penitenze. Se per una quaran-
 tena d'Indulgenze vi abbisognereb-
 bono quaranta giorni di digiuno, fa-
 rebbe di mestieri, chè per più Indul-
 genze tutto l'anno si stesse in conti-
 nue astinenze, ciò che non può ese-
 guirsi dalla maggior parte del Cristi-
 anesimo. E presa questa ragione da'
 Decretali *dist. 34. cap. 7. Fraternali-
 tis tuae.* dove Pelagio Papa in altro
 proposito così decide: [*Defectus no-
 strorum temporum, quibus non so-
 lum merita, sed corpora quoque ipsa
 hominum defecerunt, districtio-
 nis in
 omnibus non patitur manere censu-
 ram.*] Onde siccome nell'imporli ret-
 tamente da' Confessori prudenti le
 penitenze si hà riguardo alla debo-
 lezza de' penitenti, e però molti si
 discostano dall'antica tassa de' Cano-
 ni Penitentiali; così parimente li
 Sommi Pontefici nel concedere l'In-
 dulgenze, han l'occhio all'humana
 fragilità, la quale si atterrirebbe dall'
 opere ingionte difficili, e per il con-
 trario molto viene rincorata dal ve-
 dere seco usata tanta benignità, nel
 vederli imporre un peso leggiere, &

un giogo soave. Per conchiudere quanto si è detto della sufficienza della causa, dico, che la Chiesa, madre pietosa, nella liberale concessione delle Indulgenze imita la Divina liberalità, la quale rimunerata con gloria eterna ogni buona piccola azione: il che è più, che il condonare la pena temporale del Purgatorio per le Indulgenze. Sarà forse conveniente, che *fit Dominus liberalis, & dispensator avarus*? Nò per certo: e di Dio, e della Chiesa dee verificarsi quel di David *Pf. 55. 8. Pro nihilo salvos facies illos.*

23. La dispositione, in chi vuole ottenere l'Indulgenza, si è, che il Cristiano, quando deve conseguirla per se, deve trovarsi in istato di gratia, e che habbia adempito tutte le conditioni requisite da' Sommi Pontefici, cioè tutte l'opere ingiunte da medesimi, per il consegnamento di quella. Non vi è necessitá di avere intentione attuale di guadagnarla, mà in sentenza del P. Lodovico Molina, dalla di cui bocca l'ebbe il Portel. *in dub. Regul. verb. Indulg. num. 7.* al sommo basta la volontá generale, se pure l'attuale
non

non fosse ancor' ella ingionta nella concessione di qualche Indulgenza.

24. Poste le conditioni , infallibilmente si percepisce il frutto della Indulgenza . Si avverta però quel, che si nota dal nostro P. Hautino nel suo *Patrocinio de' Defanti num. 402.* Dice egli , che non si rimette mai la pena, se prima non sia rimessa la colpa , e ciò è vero anche per le Indulgenze : altrimenti potrebbe uno trovarsi nel fine della vita reo di colpe veniali , senza debito di patirne la pena , se fosse stata già rimessa per l' Indulgenze . Dall' altro canto per cancellarsi la colpa è certo , che bisogna si detesti , & odij . Hor quanti sono quei , che vanno à pigliar l' Indulgenza , senza essersi ancor pentiti , almeno in generale , di varij peccati veniali fin' allora commessi ? come dunque possono ottenere perdono , e ne vogliono rilassata la pena ?

25. Di più foggiunge , che assai volte perdesi il frutto delle Indulgenze per la trascuraggine usata nell' esecuzione delle opere , le quali sogliono ingiongerli dal Sommo Pontefice ò *in supplementum cause* , ò per altro , che sia . Hor non può sup-

plurì detta causa da opere difettuose, e che anzi tal volta meritano castigo per i falli, con li quali si adempiono. Poichè quantunque molte operc buone non siam tenuti à farle, se però ci determiniamo à farle, siamo in obbligo di eseguirle senza colpevole mancamento. E notabile ancora quel, che si riferisce di S. Maria Madd. de' Pazzi nella Vita par. 2. cap. 33. con queste parole. [Mentre stava meditando la gran liberalità di Dio in donare le Indulgenze, fù rapita alle celesti Intelligenze, con vedere alcune anime, che non ricevevano l' Indulgenze, & altre sì; e disse: GIESU' mio, che haverebbero a fare, per riceverle? — Ah, ah, dirizzar l'intentione — Ah questo vivere a caso soffoca ogni gratia.]

26. Per queste ragioni, e specialmente per non essere noi consapevoli dell'occulti giudicij di Dio, possiamo bene persuaderci, quanto sia vero quel, che si racconta nella vita della B. Veronica da Binasco, cioè d'esserle stato rivelato, che pochi sono quelli, da' quali le Indulgenze concesse dalla Sede Apostolica

lica si conseguiscono in tal guisa, che rimangano affatto esenti dalle Pene del Purgatorio. Questa però deve esserci di più acuto sprone à procacciarsi Indulgenze, quanto più se ne possano, acciò trà tante se ne accerti veramente alcuna: in quella guisa, che nel cavar le forti dal buffolo, quanto più di polize si prendono da alcuno, tanto più sarà probabile, che gliene vengano delle buone. Dobbiamo parimente avvertire, che quãto meno di opere ci viene imposto per grandi Indulgenze, tanto più siamo diligenti nel modo di adempirle, e supplire la scarsità dell'opere ingiunte con la divotione esquisite. In oltre prima di compire l'opera per l'Indulgenza Plenaria, farà spedito il detestare con un atto di pentimento univèrsale tutti i nostri peccati, dicendo almeno con brevità: *Pœnitet me peccasse: cupio emendare, quod feci: ò pure: Doleo Domine super omnia mala offendisse te Deum amabilem super omnia bona. ò vero: Peccavi Domine, miserere mei. ò finalmente: Deus propitius esto mihi peccatori.* L'istesso s'intenda à proportione per le Indulgenze par-

30
tiali , concesse in soddisfazione di tali particolari difetti , per esempio , de' commessi nel recitare il Divino Officio &c.

C A P O IV.

Quali Indulgenze in generale siano state concesse alla Compagnia di GIESU'.

27. **G**Li Ordini Religiosi sono squadre della Chiesa militante : il loro Generalissimo è il Romano Pontefice , à cui spetta lo stipendarli con Privilegij , e gratie spirituali , come han fatto sin' hora tanti Sommi Pontefici . In particolare Leone X. dotato da Dio Nostro Signore d' un cuore veramente di Padre , abbracciò nel seno della carità specialmente tutti gli Ordini Mendicanti , e l' anno 1519. dichiarò in perpetuo , che ogni qualunque Grazia, Privilegio, Indulgenza &c. conceduta , e da concedersi à qualunque di loro , fosse comune à tutti loro :
[*Nos ad singulos Ordines predictos (Mendicantes) singulasque ipsorum Ordinum Donos , ubi Religiosè vi-
vi.*

*vitur, indifferenter absque acceptio-
ne personarum, devotionis affectum,
aqua lance gerentes, omnes, & sin-
gulas gratias, concessiones, Indul-
gentias, peccatorum remissiones &c.
qualiacumque illa sint, in Domibus,
ac illorum Ecclesijs, Oratorijs, ac
Ecclesias ipsas, & Oratoria visitan-
tibus &c. à Prædecessoribus conjun-
ctim, vel divisim in genere, vel in
specie concessa fuerint, aut in poste-
rum conceduntur; illa, & omnia,
singula &c. pariformiter communia
esse volumus.] Il B. Pio V. nel 1567.
dichiarò similmente, che tutti i Men-
dicanti hanno tra di se scambievole
comunicazione di tutti i lor Privile-
gij, gratie &c. Si che chiaramente
si vede la perfetta reciproca comuni-
catione dell' Indulgenze ne' sopra-
detti.*

28. Di questi Ordini quattro fu-
rono i primi dichiarati per tali, cioè
quei di S. Domenico, di S. France-
sco, di S. Agostino, e del Carmine.
Dal B. Pio V. furono anche per tali
promulgate altre tre Religioni, fon-
date dopo, cioè quella de' Serviti,
de' Minimi, e la Compagnia di GIÈ-
SU'. Di più dal medesimo à 16.

Agosto 1567. fù concesso per gratia il Privilegio di comunicare co' Mendicanti a queste dodici Congregazioni, cioè li Canonici Regolari Lateranensi di S. Salvatore, quei di S. Croce in Coimbra, li Monaci Cassinesi, Olivetani, di Valle Ombrosa, Cisterciensi, Certosini, Camaldolesi, Riformati della Militia di Cristo in Portogallo, e Geronimiani di Spagna.

29. Per la Compagnia di GIESU' dichiarò, che tutti i Privilegij degli Ordini Mendicanti, dell' uno, e l'altro sesso conceduti, e da concedersi, s'intendano conceduti ad essa *non solum ad illorum instar, sed pariformiter, & aequè principaliter, absque ulla prorsus differentia, perinde, ac si Societati nominatim, ac specialiter concessa fuissent.*

30. Anzi il detto Sommo Pontefice nella Bolla. *Dum indefessa.* alii 7. di Luglio 1571. dichiarò, & annoverò la Compagnia, & ogni Religioso di essa nel numero de' Mendicanti non per Privilegio, e gratia, mà di propria natura, e che le compete de Jure la communicatione co' Mendicanti. E qui deve aggiunger-

fi l'essere stato deciso dalla Ruota Romana a 26. Giugno 1647. segnatamente per li Collegij della Compagnia, che siano, e devono essere stimati Mendicanti non per estrinseco Privilegio, mà ab intrinseco. *Nadasi Ann. dier. memorab. 10. Augusti in Elogio P. Nuntij Villavincenij.*

31. Perchè poi circa la pratica, & uso di tale communicatione concessa da Pio V. potevano nascere alcuni dubbij, Gregorio XIII. nella Bolla *Decet Romanum Pontificem.* delli 3. Maggio 1575. anno terzo del suo Ponteficato, corroborò, e via più dichiarò detta Bolla. [*Quòd Societas hujusmodi omnibus, & singulis indultis, Indulgentijs, & remissionibus, gratijs, literis Fratrum, & Sororum Mendicantium, aliarumque Religionum Ordinibus, Congregationibus, Conventibus, Capitulis, Monasterijs, Donsibus, Ecclesijs, Cōfraternitatibus, Hospitalibus, & alijs pijs locis, ac personis tam Sæcularibus, quàm Regularibus hætenus concessis, & in futurum concedendis &c. ubique locorum, uti, frui, potiri, gaudere, & exequi, ac in eis procedere possint.*]

32. Si corrobora detto Privilegio per la comunicazione della Compagnia con la Congregatione di San Bernardo dell' Osservanza ne' Regni di Spagna , a' quali Gregorio XIV. nella Bolla *Romanus Pontifex* 28. Junij 1591. apud *Rodriquez* Bulla *tertia* concede , che [*Gaudeat ipsa omnibus , & singulis Privilegijs concessis quibuslibet Religionibus etiam Militaribus , nec non Collegijs , & Universitatibus &c.*] e tutto ciò concede [*Non obstantibus clausulis annullativis , cassativis , exceptivis , ac etiam communicationis prohibitivis , alijsque efficacioribus , & insolitis clausulis , & decretis irritantibus in genere , & in specie .*] L' autentica di questa Bolla, come riferisce il Pellegrino *in Compend. in Schol. Introduct.* §. 7. si conserva da' Padri di S. Pudentiana di Roma . Similmente si stabilisce per la Comunicazione co' Padri Trinitarij Scalzi , à quali Urbano VIII. nella Bolla *Redemptionis Nostrae* 28. Martij 1634. concede tutte le Grazie , Privilegij , & Indulgenze concedute , e che si concederanno a tutti gli altri Ordini Mendicanti , e non Mendicanti , Militie,

Ospe

Ospedali &c. e questo , ancorche tali Grazie &c. siano speciali *nota digna , difficilisque concessionis , & quae in generali concessione non veniunt* : e tutto ciò non solamente lo concede per *participationem , communicationem , extensionem , & ad instar , sed speciatim , nominatim , pariformiter , a què principaliter &c. motu proprio , & ex certa scientia , ac de Apostolica potestatis plenitudine &c.*

33. Parimente per la communicatione del Privilegio fatto da Giulio II. agli Agostiniani , e da Leone X. a' Minori , si stende per noi la participatione de' Privilegij anche a gli havuti *viva vocis oraculo* , anzi s'intendono concessi a noi *motu proprio , & ex certa scientia . Compend. Privel. Societ. verb. Communicatio §. 7. & verb. Oracula.*

34. Per detta communicatione di Privilegij farà ben d'avvertire , ciò che nota il Filippini *pag. mihi 256.* cioè , che per guadagnare le Indulgenze delle Confraternite del Rosario , del Carmine , de' Centurati , de' Cordigeri , e simili , non vi è di bisogno a Religiosi privilegiati di ascrivervi in quelle , nè di farsi benedire il

Rosario, ò pure portar l' Habito del Carmine, Centura di Santo Agostino, Cordone di S. Francesco d' Assisi, e di Paola &c. mà si bene d' eseguire l' opere ingiunte dal Sommo Pontefice per le medesime Indulgenze. Poichè in ciò lo stile è il medesimo, che per le Indulgenze, le quali un Privilegiato vuole cōseguire per participatione dell' altre Religioni, non ricercandoli per questo, che s' arrolli nel numero di quelle Religioni, nè che porti l' Habito, Cordone, ò Centura loro &c.

35. Di più, che stante la sentenza comune, che quando si concedono le Indulgenze di Roma, se non s' esprimono le Plenarie, non s' intendono concesse, poichè queste sono *speciali nota digna*; Noi però le cōseguiamo per la concessione di Pio V. [*etiam specialis nota digna*] oltre all' esservi concessioni di Religiosi con l' espressioni delle Indulgenze Plenarie: e questo si comunica à noi.

36. Finalmente poichè li Privilegij della Compagnia stà dichiarato da Gregorio XIII. nella sopradetta Bolla, che s' intendono concessi immediatamente al P. Generale, & a
 chi

chi egli giudicherà di conferirli , è da sapere , che nel Compendio de' nostri Privilegij stampato per ordine del P. Generale *verbo Indulgentiæ* si conchiude così . [*Omnibus Nostri, etiam Novitijs fit facultas cōsequendi non solum Indulgentias hoc verbo contentas , sed & quascumque alias, quomodocumque concessas , seu in posterum concedendas.*]

C A P O V.

Dell' antiche Indulgenze rinvocate da Paolo V. a' Regolari.

37. **I**L Sommo Pontefice Paolo V. per togliere la confusione di varie , e varie Indulgenze incerte , che si dicevano concesse a' Regolari, rinvocò tutte le antiche , cōcedendone altre nuove nella Bolla *Romanus Pontifex* 23. Maij. 1606.

38. E benchè il Cardinal de Lugo nella sua Aggiūta manuscritta a' Privilegij della Compagnia nell'anno 1643. *verbo Indulgentiæ* §. 1. havendo citato la sopradetta rinvocatoria, soggiunse queste parole *Ceterū R. P. Claudius Aquaviva Generalis*

in Congregatione sexta Generali testatus fuit, eundem Paulum V. postea Societati nostræ restituisse Indulgentias omnes virtute illius Bullæ revocatas] pure nõ voglio di ciò servirmi etiamdio per il solo particolare della Compagnia, dopo che fù da Alessandro VII. a 19. di Marzo. 1666. censurata solamente quella propositione universale num. 37. [*Indulgentia concessa Regularibus, & revocata à Paolo V. hodie sunt revalidata.*] Molto più, che in verità il detto Sommo Pontefice Paolo V. oltre alle nuove Indulgenze da se concesse, delle antiche ne lasciò in piedi tante, e tante, che lo stato Religioso gli resta obligato più di quel, che pensino alcuni, i quali ò non riflettono alle parole della Bolla rivocatoria, e per ciò ne slargano i termini più del dovere, ò pure non fanno le seguenti dichiarazioni del medesimo Sommo Pontefice a favore de' Regolari: tutto ciò vedrassi chiaro, & aperto nel Capo seguente, se prima farò l'aggiunta della Restrittione Innocentiana.

39. Emanò a 7. di Marzo 1678. dalla Sacra Congregatione un Decreto

creto sopra varie Indulgenze apocri-
 crife approvato da Innocenzo XI.
 allor regnante , in cui si dichiara d'esser-
 si già tolto via alle Indulgenze
 Plenarie il *Toties Quoties* , che alcu-
 ni si pensano di guadagnare per la
 medesima opera , replicandola &c.
 [*Semel autem dumtaxat in die Ple-
 nariam Indulgentiam in certos dies
 Ecclesiã visitãtibus concessã, vel aliud
 pium opus peragentibus lucriferi.*]
 Questo però non toglie , che alcuno
 possa reiterare le medesime opere in-
 gionte , non solo perchè in questo vi
 è maggior merito , ma ancora per
 potere così più accertarsi del conse-
 guimento della medesima Indulgen-
 za forse non guadagnata per mancã-
 za di divotione requisita : che però
 Bonifacio VIII. nella sua Estrava-
 gante *de Pœnitentijs* , & *Remissione*
 disse. [*Unusquisque autem plus me-
 rebitur, & Indulgentiam efficacius
 consequetur, qui Basilicas ipsas am-
 plius, & devotius visitabit.*] Giova
 parimente avvertire una Industria,
 per cui possono guadagnarsi più vol-
 te il giorno Indulgenze equivalenti
 alle Plenarie. Ciò s'ottiene col re-
 plicare tre volte quelle opere , & ve-

re orationi, per le quali si concede ogni volta la remissione della terza parte de' peccati. Se ciò si eseguisca, in tre volte s'haverà l' intento della Indulgenza Plenaria: e nel medesimo giorno può replicarsi di nuovo, e di nuovo la medesima Industria, non proibendosi questo dal Decreto Innocentiano. Per la medesima ragione, se la remissione della terza parte de' peccati è applicabile *per modum saffragij* all'Anime del Purgatorio, e s'applichi defatto ad un' Anima determinata; potrà questa in tre volte essere liberata.

C A P O VI.

Quali Indulgenze antiche non siano state rivate.

40. **L**'Istesso Sommo Pontefice Paolo V. dichiarò a 23. Febraro 1609. non essere stata sua intentione di rivocare le Indulgenze concesse a' Regolari in beneficio dell'Anime del Purgatorio. Così attesta il *Lezana tom. 1. cap. 3. num. 14. Pellegrin. compend. Privileg. Theatin. verb. Indulg. §. 7. Quintana.*

trad. dub. 2. num. 5. Diana part. 4. tract. 4. resol. 20. Bordonio, Pellizzario, Peirini, Pellegrini, Gobat, & altri appresso il Filippini nel Trattato delle Lettere gratiose capit. 8. dub. 4. num. 314. remissivè.

41. Il medesimo Paolo V. dichiarò, che furono da se rivate solamente le Indulgenze concesse per essi Regolari, non quelle però, che son concesse ad altre persone per riguardo de' Regolari, per esempio a' loro Parenti, Benefattori, Medici &c. ò pure a coloro, che visitano le lor Chiese. Circa ciò si hà il testimonio autentico della risposta del medesimo Paolo V. all' Eminentissimo Cardinale Ottavio Bandini Protettore dell'Ordine della SS. Trinità li 30. di Gennaro 1609. il qual testimonio vien riferito nel libro terzo degli Annali di quell'Ordine *cap. 1. §. 28. Vedi Manuel Rodriquez tom. 3. Summa cap. 11. Portel. verb. Indulgentia & altri.*

42. Non s' intendono rivate a' Religiosi le Indulgenze concesse generalmente a tutti i Fedeli, nel numero de' quali essi al certo si comprendono, anzi in modo migliore, che

che tanti altri. *Portel. loc. cit. §. Circa banc.* *Bordoni resol. 81. num. 22.* *Quintanad. In Appendice ad Jubileæ tract. 4. dub. 2. num. 2.* *Paulus ab omnibus Sanctis part. 4. cap. 3. num. 233. in fine.* *Peirini de privi. tom. 2. Constit. 8. Pauli V. §. 19. num. 11.* *Lezana verb. Indulgentiæ quoad Regulares num. 18.* Di tali Indulgenze ne metteremo alcune notabili ne' suoi luoghi particolari.

43. Similmente non si devono tenere per rivate a' Regolari, se non le Indulgenze *personali*, e non le *locali*, cioè per le visite delle Chiese. La ragione si è, perchè propriamente quelle non furono nuove Indulgenze concesse direttamente alle loro Chiese, ma più tosto Indulto di trasferire alle lor Chiese le Indulgenze, per esempio, di Roma, di Gerusalemme &c. Per maggior chiarezza. Nelle Indulgenze delle Stationi vi sono due cose: l'una è l'Indulgenze delle Chiese di Roma &c. comuni a tutti i fedeli; e queste non sono rivate: l'altra è il modo di conseguirle, cioè visitando le Chiese di Roma &c. & in questo per li Regolari fù fatta dispensa, & Indulto,

to, che visitassero la propria Chiesa; e di ciò non è stata rivocatione, poiché non è concessione di qualche altra nuova Indulgenza, ma virtuale traslatione d' Indulgenza affissa a Chiese privilegiate per tutti i fedeli. Questa dottrina si è data alle stampe dal Lantusca, in *Theatro Regulariū* in Roma nella Camerale l'anno 1664. e ristampata nel 1668. in detto libro dedicato al Reverendissimo Frà Giacinto Libelli Maestro del Sacro Palazzo, e parla segnatamente della grande Indulgenza delli sei Pater, & Ave, per cui si acquistano tutte le Indulgenze di Roma, Gerusalemme, S. Giacomo di Galizia, e Portiuncula. Parimente nel 1669. l'ha stampata in Roma nella Camerale F. Giovanni della Concettione nel suo Manuale de' Fratelli della SS. Trinità *cap. 6. nel princip.* Circa tali Indulgenze de' Regolari non rivate, vi sono due dichiarazioni della sacra Congregatione. L'una a 21 d' Agosto 1615. riferita dal Peirini *de Privilegijs tom. 3. in Addit. ad Constit. Clem. VIII. cap. 9. num. 82.* e dal Filippini nel Trattato delle Lettere gratiose *cap. 8. dub. 4. num.*

311. L'altra è per una lettera della medesima Sacra Congregatione delle Indulgenze scritta li 7. di Settembre 1607. le di cui parole sono le seguenti riferite dal Peirino *de Privilegijs ibid.* [Perchè molti dubitano, se per la Costituzione di sua Beatitudine sopra le Indulgenze concesse ultimamente alle persone Religiose cō revocatione delle antiche , vengano rivate anche le Indulgenze concesse alle Chiese de' Regolari , & a quei , che le visiteranno : ancorchè la Costituzione comprenda chiaramente solo le *persone* Regolari , senza stenderfi alle Chiese loro ; tuttavia la Congregatione , per levare ogni dubbio , dichiara , che le Indulgenze concesse a quelli , che visiteranno le Chiese de' Regolari , stanno nella loro forza , e vigore &c. di Roma alli 7. Settembre 1607. il Cardinal Arigon Datario.] Simile dichiarazione della Sacra Congregatione in data de' 21. Agosto 1615. dal Cardinal Gallia Monsignor Vicario Generale di Genova , vien riferita dall'istesso Peirini *de subdito tom. 1. in fine.* Può anche vederfi Angelo Lantusca *in Theatro Regularium* , dove

intorno à ciò adduce le dichiarazioni &c.

44. Di più vi è la dichiarazione di Paolo V. nell' anno 1606. per le Chiese de' P. Fugliesi, e per conseguenza per le Chiese di tutti li Regolari partecipanti con essi [*Per breve Sāctitatis suæ datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris 23. Maij 1606. super revocatione Indulgentiarum omnibus Ordinibus, & Congregationibus Regularibus concessarum, non fuisse mentis, & intentionis suæ Indulgentias tam Plenarias, & perpetuas, quàm quascumque alias per se, & Romanos Pontifices prædecessores suos, ac Sedem Apostolicam, quibuscumque Christi Fidelibus Ecclesias Congregationis B. Mariæ Fuliensis visitantibus hætenus concessas revocare, & annullare, sed illas in suo robore permansisse.*] viva vocis oracul. sub attestatione Cardin. Bandini authentica per Cardin. Pamphilium Papæ Vicarium Generalens. Ex eorum Priuil. impressis Antuerpiæ 1630.

45. Finalmente nel libro de' Privilegij de' predetti Fugliesi impresso in Parigi a spese del Monistero di S. Ber-

Bernardo della medesima Congregazione l'anno 1628. vi sono nella pag. 97. le Lettere Monitoriali date a 25. di Ottobre l'anno 1624. secondo del Ponteficato di Urbano VIII. nelle quali Gio. Domenico Spinola Protonotaro Apostolico , Referendario dell'una e l'altra segnatura , Auditore Generale di Corte nelle cause della Camera Apostolica , e della Corte Romana Ordinario Giudice Deputato specialmente da sua Santità , universale , e mero Esecutore delle sentenze , e censure tanto in Roma , quanto fuori di essa , & ancora di tutte , e qualsivoglia Lettere Apostoliche : fa un discorso cavato da istrumēti autentici di Bolle Apostoliche , in cui testimica primo , che le Chiese de'Fugliesi hanno tutte le Indulgenze etiamdio plenarie di tutte le Chiese di Roma . Secondo , che in Roma in più Chiese vi sono ogni giorno Indulgenze plenarie , & Altari Privilegiati . Terzo , dunque i Fugliesi hanno ogni giorno in tutte le lor Chiese , ò Cappelle Indulgenza Plenaria , e similmente tutti i Fedeli, visitando le lor Chiese confessati , ò contriti, pregando divotamente
ad

ad intetione del Papa, hanno in ogni tempo dell'anno Indulgenza plenaria. Poi si conchiude con quelle parole [*Consequenter Auditor prefatus inhibet, & mandat districtè sub penis quoad Episcopos suspensionis à Divinis, interdicti Ecclesiastici, & ingressus Ecclesie; quoad alios vero Excommunicationis &c. ne quis audeat, vel presumat dictos Fullienses contra formam dictarum literarum Apostolicarum molestare &c.*] Nel predetto libro de' Privilegij de' Fugliesi pag. 90. vi è anche certa consulta data in Roma all' 8. di Maggio 1605. nella quale il medesimo, che fin qui si è detto, vien conchiuso da' Padri Francesco Suarez, Martino Fornario, e Benedetto Giustiniani tutti tre della Compagnia. Tutto ciò vien riferito più distesamente dal P. F. Agostino della Vergine Maria Garmelitano della più stretta Osservanza in *Privilegijs Religionum verb. Indulgentia pag. mihi 377. &c.* il quale applica la medesima dottrina per le Chiese di tutti i Mendicanti.

46. Nelle rivocationi fatte da Gregorio XV. e da Urbano VIII. sopra le concessioni *vine vocis Oraculo,*
non

non si comprendono le Indulgenze di questa fatta, concedute dopo la riuocatoria di Paolo V. La ragione si è, perchè sono *speciali nota digna*, e come tali non si comprendono nelle riuocationi generali (Bordon *resol.* 81. *quest.* 14. *num.* 33. & *alij.*) e anche perchè gli Oracoli cōcessi a' Religiosi Priuilegiati passano per Bolleti. Leo X. *Minoribus Compend. Priuil. Soc. verb. Oracula.* Il Cardinal de Lugo nel suo sopradetto manuscritto *verb. Indulg.* §. 1. asserisce, che Urbano VIII. circa la riuocatione fatta da se degli Oracoli dichiarò nō essere stata sua intentione di riuocare le Indulgenze concesse in questo modo .

47. L' Indulgenze *in articulo mortis*, poichè sono specialissima *nota digna*, non s' intendano riuocate. Pellizarius *in Manuali Regul. tom. 2. tract. 8. cap. 5. sect. 1. subsect. 1. num. 181.* Lezana *lib. cit. num. 10.* Novarius *in Lucerna Regul. verb. Indulg. num. 3.* Peirini *lib. cit. num. 10.* Anzi nē meno s' intendono sospese per l'Anno Santo: così lo dichiarò Urbano VIII. *Alphonsus de Leone de Jubilao part. 1. num. 242.*

242. Nè meno si sospēdono per detto Anno Santo le Indulgenze Vescovali, nè pure le Papali non plenarie etiādio personali, e di più tātò le plenarie, quanto le nō plenarie applicabili *per modum suffragij* per l'Anime del Purgatorio. *Vide Doctores apud Pasqualigum de Jubilao quest. 150. num. 1. & item Quintanadvenās in Append. Anni Sancti dub. 1.* Tutto ciò s'intende per quando non fossero *espressamente* sospese da qualche Sommo Pontefice nella solita Bolla dell'Anno Santo.

C A P O VII.

Dell'Indulti conceduti à quelli, che non possono eseguire l'opere ingionte.

48. **P**ER liberale concessione d' Innocenzo VIII. tutte le Indulgenze annesse alle visite delle proprie Chiese, possono guadagnarsi da' Religiosi infermi, ò che stanno fuori per obbedienza, come Missionāti, Pellegrini, Viandanti, Predicatori di Quaresima fuor di Collegio, Naviganti, e quei, che stanno nelle

C pos-

possessioni, ò altrove affegnativì da' Superiori; possono, dico, guadagnarsi col recitare *cinque Pater, & Ave* in qualunque altra Chiesa: *Julius II. Minimis*. ò in qualunque altro luogo, che sia, con intentione di conseguire dette Indulgenze: *Ex indulto Innocentij VIII. Minoribus, & Prædicatoribus*. E generalmente parlando, chi è impedito da qualche necessità, ò infermità, ò da viaggio, può conseguire le Indulgenze, dicēdo in qualunque luogo, che sia, quel, che doveva dire in Chiesa. *Ex Summario Priuil. S. Justinae, & Compend. Priuil. Societ. verbo Indulg. §. 2.*

49. In oltre possono questi servirsi dell'Indulgenza delli sei *Pater, & Ave* notata nel *capo 9. num. 62.* il quale Salmo è disteso nel *capo 10. num. 73.*

50. Per le Stationi di Paolo V. da spiegarsi nel *capo 10. num. 5.* dichiarò il medesimo Sommo Pontefice a i Cisterciensi Foglientini l'anno 1609. quinto del suo Ponteficato, che l'Infermi, e Decrepiti di detta Congregatione (e per conseguenza de' Religiosi partecipanti) li quali non possono andare in Chiesa per dette

In-

Indulgenze , le conseguiscono in qualsivoglia luogo , purchè facciano qualche opera pia ad arbitrio del Confessore . *Augustinus à Virgine Maria refert extensiuè Bullam.*

51. Per Privilegio di Pio IV. a' PP. Teatini confermato da Pio V. e da Paolo V. dopo la sua rivocatoria con un *viva vocis oraculo* al Generale di detta Religione , declaratoria della gratia prima conceduta ; le Indulgenze delle Stationi di detto Paolo V. si possono da' Religiosi , che sono altrove *per modum itineris , vel status* , pigliare nell'altrui Chiese, visitando gli Altari . *Ex Privil. Theat.*

52. Per un'altro Indulto concesso alla Compagnia *vedi capo 8. num. 56. & capo 10. num. 74.*

53. Finalmente per chi non può dire vocalmente l'orationi per le Indulgenze , *vedi nel capo 9. num. 62.*

C A P O VIII.

Dell'Indulgenze per la Bolla della Crociata.

54. **P**ossono considerarsi due sorti d' Indulgenze : la
C 2 pri-

prima, quelle, che si concedono in virtù dell'istessa Bolla della Crociata, e di altre opere ivi ingionte: la seconda tutte l'altre Indulgenze, le quali si sospendono dal Commessario Generale di detta Crociata, e si restituiscono a quelli, che pigliano la solita Bolla.

55. Di queste ultime già non è più in dubbio appresso la comune dottrina de' Teologi, che si conseguono senza detta Bolla da i Regolari Mendicanti, in quanto sono espressamente eccettuati nella Bolla originale, e per ciò non s'intendono compresi nella sospensione del Commessario, il quale nella publicatione d'ogni anno, dichiara ciò nel Sommario volgare di detta Bolla con la seguente clausula: [Niuno possa guadagnare, nè godere alcune altre grazie, Indulgenze, e facultà, nè si possano publicare, fuorchè le concedute a' Superiori degli Ordini Mendicanti, quanto tocca a' loro Frati &c.]

56. Qui devesi avvertire, che tutte le Indulgenze Plenarie, e non Plenarie, le quali, hor siano perpetue, hor si rinnovino ogni sette anni per

per alcune Chiese particolari etian-
 dio di non Religiosi, in quella Cit-
 tà, Terra, ò altro luogo, dove ci
 troviamo, sono state concesse diret-
 tamente (per Indulto di traslatione
 virtuale, come si disse nel capo 6.
 nu. 43.) alla Compagnia di GIESU'
 nelle sue Chiese per i suoi Religiosi
 da Gregorio VIII. nella Bolla *Cum
 sicut accepimus.* 23. Decemb. 1579.
 e prima dal medesimo, nella Bolla
Decet Romanum Pontificem, di cui si
 trattò nel capo 4. nu. 31. e così an-
 che per queste Indulgenze milita,
 quanto habbiamo detto di sopra.

57. Similmente le Indulgenze
 concesse per li Fedeli, non solamen-
 te le accennate nel numero antece-
 dente per Visite delle Chiese, le
 quali non siano di Religiosi, mà an-
 che le concedute a' Secolari per va-
 rie opere pie, possono guadagnarfi
 da noi senza Bolla, poichè sono in-
 sieme state concesse direttamente al-
 la Compagnia dal citato Gregorio
 XIII. nella sopradetta Bolla, *Decet
 Romanum &c. [Indulgentijs, re-
 missionibus, Sæcularibus &c. hæc-
 nus concessis, & in futurum conceden-
 dis &c. frui possint.]*

58. Se però si tratta dell' altra forte d'Indulgenze, cioè di quelle, che si concedono in virtù della Crociata, non v'hà dubbio, che sia necessaria detta Bolla: se non che dall' una parte trà le Indulgenze proprie de' Mendicanti (delle quali si ragionò poco fa num. 55.) vi sono anche le medesime Stationi di Roma, che si guadagnano per la Crociata: e dall' altra è da notare, quanto vien riferito dal nostro dottissimo Padre Mēdo nella *Elucidatione in Bullā Cruciatæ* stampata l'anno 1651. in Madrid (nella qual Città risiede il Tribunale della Santa Crociata) *disp. 20. cap. 3. num. 27. in fine* con queste parole [*Pater Mutius Vitellescus Præpositus Generalis Societ. JESU literis datis 1628. ad Provinciam Castellanam scripsit, Nostros posse absq; Bulla Cruciatæ Indulgentias ipsas Bullæ nancisci, ut ipsi declaraverat Urbanus VIII. tunc temporis Ecclesiam gubernans.*] Nel che si deve riflettere, che questa non è concessione, mà *Dichiaratione*, essendo stati rivocati li Privilegij *vina vocis oraculo*, mà non le Dichiarationi fatte *vina voce*. Portel. tom. 2. casu 13. num.

13. In oltre in virtù della Crociata, come appare dalla Bolla latina, e dal Sommario volgare d'ogni anno; non si sospendono, nè rivo-
cano le Dichiarationi Pontificie.

C A P O IX.

*Varij modi di conseguire ogni giorno
varie Indulgenze Plenarie per
opere diuerse.*

59. **H**Or sieguono le partico-
lari Indulgenze Plenarie, delle quali possono godere i Religiosi della Compagnia, poichè le non Plenarie si registreranno appresso. Si avverte però, che dell'une, e dell'altre se ne porranno di trè forti, cioè le concesse immediatamēte alla Compagnia, le concesse alla medesima per communicatione con altre Religioni, & varie altre indirizzate a tutti i Fedeli, de' quali noi certamente siam parte. In ciò si è seguito il metodo del Compendio de' Nostri Privilegij, dove *verbo Indulgentiæ* se ne leggono di tutte e trè le forti accennate.

60. Primieramente si guadagna

Indulgenza Plenaria ; recitando la Corona di Nostra Signora di sessanta tre *Ave* framezzate da sette *Pater* , e questo non per la concessione antica di Leone X. poi rivocata da Paolo V. essendo tale Indulgenza antica solamente applicabile all'Anime del Purgatorio, come vedrassi a suo luogo ; mà si consegue da noi per noi medesimi in virtù della nuova concessione del medesimo Paolo V. fatta a' Fratri Minori ad istanza dell' Ambasciadore di Spagna dopò la sua rivocatoria , come riferisce Geronimo Rodriques *in Compend. Resol. 77. num. 47.* Peirin. *in Addit. ad Privil. cap. 10. num. 59.* Bordon. *Resol. 81. quest. 3. num. 18.* Quintanad. *in Appendice ad Jubilaa tract. 4. dub. 2. num. 7.* Mà il Portel. specialmente dice d'haver veduto impresse le lettere testimoniali, nelle quali il sopradetto Sommo Pontefice dice di concedere di nuovo tale Indulgenza Plenaria , non ostante la sua generale rivocatione delle Indulgenze : e Resighino *in Templo Salomonis cap. 26. in fine* asserisce , che di tutto ciò , ve n'è una publica autentica impressa in Roma l'anno 1609.

61. Gregorio XIII. a 17. di Maggio 1576. concedette alla Nostra Compagnia , & alli Nostri Scolari esterni tutte le Indulgenze delle Chiese Romane non solo di Quaresima , mà ancora di tutto l'anno , se si recitino in Chiesa nostra *cinque Pater , & Ave* innanzi l'Altar maggiore , e di più in altri quattro Altari , *un Pater , & Ave* per Altare. Che se non vi sia tal numero di Altari, basterà in tutto recitare *nove Pater , & Ave* innanzi l'altar maggiore. *Ex Compendio breviori Privileg. Soc. JESU verb. Indulg. §. ultimo & Additionibus M. SS. Card. de Lago. §. 31.*

62. Col dire in Chiesa nostra (e se vi è impedimento , si può in qualunque luogo) il Salmo 19. *Exaudiat te Dominus* , è pare *tre Pater , & Ave* (e chi non potesse dirlo vocalmente , basta mentalmente) pregando ad intentione del concedente possiamo guadagnare per noi medesimi tutte le Indulgenze delle Chiese di Roma , e di tutto il mondo , come se si visitassero in persona. *Clemens VII. Camaldulensibus.* Vedi nel capo seguente il detto Salmo *EXAUDIAT*. Questa Indulgenza non è del-

le rivate da Paolo V. vedi capo 6. num. 43. &c. il che anche milita per le Indulgenze de' quattro numeri seguenti. Il Sorbo così riferisce la detta Indulgenza *libr. de Privileg. Relig. part. 2. pag. 10.* [*Est notandum, quòd Clemens VII. anno Domini 1592. concessit viuo vocis oraculo Fratribus omnibus Camaldulensibus, Oblatis, & Novitijs, qui visitaverint ad hunc, vel alium effectũ, quamlibet Ecclesiam, aut Oratorium Heremitorij, vel alterius loci ipsis Fratribus tunc, vel in futurũ subiecti, recitando semel Psalmum Exaudi te Dominus; vel ter Pater noster, & Ave Maria, rogando pro felicitate status suae Sanctitatis, dum viueret, & post mortem pro sua anima salute; omnes Indulgentias, quae à Sede Apostolica in generali, aut particulari, aut quouis alio modo, ad illud usque tempus erant concessae; & quae in posterum essent concedendae, sub quavis forma verborum, tam Ecclesijs intra Romam consistentibus, quàm extrà, & omnibus mundi partibus fabricatas, ita, & eo modo, ac si in specie praedicti Heremita in propria persona statutis temporibus, Ec-*

clesias , & loca pia visitassent , ac ea , quae pro illis consequendis essent necessaria , fecissent . Insuper si quis eorum , legitimo impedimento impeditus , ut praedictas eorum Ecclesias , aut Oratoria visitare non possent , tunc sufficiat , ut dicant dictum Psalmum Exaudiat , vel ter Pater noster , & Ave Maria , quocumque in loco se invenerint , & si quis omnino ea dicere non posset , sufficiat illud dicere sola mente , vel intentione Cujus vitae vocis oraculi concessionis authenticum testimonium datur à Laurentio Episcopo Praenestinese S. R. E. Cardinale , & ipsorum Camaldulensium tunc Protectore , & ego eam vidi Romae in nostro Monasterio Capuccinorum , vulgari sermone impressam . 1

63. Dicendo un Miserere immanzi qualsia Altare si conseguiscono tutte le Indulgenze , che vi sono in Roma in quel giorno . Ex Compendio Privileg. Canoniorum Regularium Lateranensium , & Soc. JESU verb. Indulg. §. 13.

64. Se si recita in Chiesa il Miserere con l'Oratione pro Pontifice , cioè Deus pater filium Pastorem

Et c. ò pure *Omnipotens sempiternus Deus miserere famulo tuo Et c.* si guadagnano tutte le Indulgenze concesse a tutte le Chiese, e luoghi del mondo. *Julius II. Congregationi Lateranensi. Ex Compend. Privil. Soc. verb. Indulg. §. 17.*

65. Recitando nelle nostre Chiese cinque *Pater*, & *Aue* conseguiamo la Indulgenza di S. Maria degli Angeli, e di più tutte le Plenarie, e non Plenarie, che sono in quel giorno nelle Chiese di Roma. *Sistus IV. Minoribus. ita Quintanad. in Append. tract. 4. dub. 13. num. 1. Emanuel Rodriq. tom. 1. quest. 58. ar. 3.*

66. La più celebre Indulgenza, ò cumulo d'Indulgenze è quella che recitandosi cinque *Pater*, & *Aue* con cinque *Gloria Patri* ad intentione del Sommo Pontefice, & un altro *Pater*, & *Aue*, e *Gloria Patri* per il concedente, si guadagnano tutte le Indulgenze delle Chiese di Roma, di Gerusalemme, di S. Giacomo di Galizia, e della Portiuncula. *Leo X. Minoribus. Ex Compend. Privil. Soc. §. 3.* e li detti *Pater*, & *Aue* non solo possono dirsi in Chiesa, Chiostro, Oratorio, Choretto, ò Camera, (so-

me

me ivi stà notato) mà poi per nuova concessione di Paolo III. fù tolta ogni limitatione , e possono dirsi in ogni luogo . Rodriq. *tom. 2. quest. 84. artic. 1.* Intorno al non essere stata rievocata questa Indulgenza, vedi capo 0. num. 43.

67. Di più la sopradetta Indulgenza fù dopo la rievocatoria di Paolo V. concessa di nuovo dal medesimo , ma con obbligo , che li *Pater, & Ave &c.* si recitassero intianzi al SS. Sacramento , che per ciò è chiamata *la Statione del SS. Sacramento* : e similmente la confermò Urbano VIII. Hjetonym. Rodriq. *in Compend. resol. 7. num. 47.* Quintanad. *in Append. tract. 4. dub. 2. num. 7.* Antonias à Spiritu Sancto *num. 22.* E così circa il fermo valore di quella è già tolto ogni dubbio. Quindi si vede, che si come per guadagnare l'Indulgenza della Portiuncula non vi è necessità di far Comunione , non essendo ella stata ingionta , (il che notano varij Dottori) così per li Regolari Privilegiati non vi è necessità di visitare nel giorno della Portiuncula qualche Chiesa de' Frati Minori , mà si può nella propria Chiesa: re
per

per effer festa di quell' Ordine vi è limitatione , poichè si può pigliare, questa Indulgenza in virtù della concessione cotidiana , e non della assegnata per quel giorno nelle Chiese de' Minori.

68. Visitando uno , o più Altari di qualunque Chiesa , come sarà più comodo ; con dire tre *Pater* , & *Ave* per Altare , si guadagnano tutte le Indulgenze delle Chiese di Roma in ogni tempo dell' anno. *Leo X. Confratribus de Monte Serrato. Ex Summario Indulgentiarum ipsius Confraternitatis confirmatarum à Clemente X. & Innocentio XI. ac proxime post revocatoriam.*

69. In Roma delle sole Indulgenze Plenarie ve ne sono ogni giorno almeno trent' otto in varie Chiese, come riferiscono alla d'istesa varij Autori su questa materia. L'altre Indulgenze però sono quasi innumerabili: che però disse Dio Nostro Signore a S. Brigida *revel. lib. 6. cap. 102. [Indulgentia Ecclesiarum Urbis Romae maiores sunt apud Deum, quam solent; quia hi, qui perfecto corde veniunt ad istas Indulgentias, non solum remissionem peccatorum*

habebunt, sed etiam gloriam aeternā
 &c.] E la medesima Santa fù con-
 fortata a visitare le Chiese di Roma
 con queste parole: Revel. lib. 2. cap.
 105. [*In hac Roma majores sunt In-
 dulgentia, quàm homines credere
 possunt, quas Sancti Dei glorioso sã-
 guine suo, & precibus à Filio meo im-
 petrare meruerunt &c.*]

70. Delle Indulgenze di Geru-
 salemme disse Christo Nostro Si-
 gnore a S. Brigida. Revel. lib. 7. cap.
 14. [*Quando intrastis Templum meũ
 dedicatum sanguine meo, sic mun-
 dati estis ab omnibus peccatis vestris,
 sicut si tunc laupati essetis de fonte ba-
 ptismatis. Et propter labores, &
 devotionem vestram aliqua Anima
 consanguineorum vestrorum, quæ
 erant in Purgatorio, hodie liberatæ
 sunt, & intraverunt in calum in
 gloria mea. Nam omnes, qui veniũt
 ad locum istum cum voluntate perfe-
 cta se emendandi juxta meliorem cõ-
 scientiam suam, nec volentes recide-
 re in priora peccata, bis omnia pec-
 cata priora totaliter dimittuntur, &
 augetur eis gratia proficiendi.*]

71. E comune divotione de' fe-
 deli il salutar la sera al tramontar del
 Sole

Sole la Vergine Nostra Signora , e per avviso universale si dà il segno della campana istituito da S. Bonaventura , il quale essendo Generale del suo Ordine comandò a' suoi Frati , che nelle prediche s' ingegnassero di persuadere all'uditori tanto pia usanza. Rayn. Ascet. pag. 354. Da poi il Sommo Pontefice Giovanni XXII. istituì , che il segno del medesimo saluto si toccasse trè volte il giorno, cioè la mattina, a mezzo dì, e la sera. Fior è da sapere, che si guadagna ogni giorno Indulgenza Plenaria da qualsivoglia fedele , che al sopra detto segno della sera dica divotamente li trè versetti *Angelus Domini &c. Ecce Ancilla &c. Et Verbum &c.* intermezziati da tre *Aue Marie.* Fu concessa da Adriano VI. ad istanza d'un Guardiano de' Minori Burghese Marchina , & è riferita da gravissimi Teologi. Redriquez. tom. 2. quest. 87. artic. 2. Lezana in summa verb. Indulg. num. 20. Gobat. part. 2. cap. 30. nu. 590. Escobar in summa tract. 7. Exam. 5. num. 54. Pellizar. tract. 10. cap. 9. num. 40. de Angelo in Consolatione Penitentium lib. 2. §. 5. Castiglione in Istruct.

pro Confess: Monial. cap. 13. de Privilegijs num. 4. Rheita in Fascicul. Sacr. Indulgentiarum Veracruz in Compend. Manuscripto. Manni in Trigesimo impresso Romæ anno 1673. discursj. 21. num. 15. Diana part. 4. resol. 74. L' Indulgenza dichiarata Apocrifa nel Decreto Innocentiano non è questa, mà l'altra più moderna dell' Angelus Domini &c. col Deo gratias, & Mariae attribuita à Clemente X.

C A P O X.

Indulgenze Plenarie straordinarie.

72. **D**Opo la rivocatoria di Paolo V. il Sommo Pontefice Urbano VIII. a' 25. di Dicembre 1623. concedette la grande Indulgenza dell' *Exaudiat* approvata poi da Clemente IX. e stampata in Roma nel 1670. nel libro delle Constitutioni dell' Eremiti Camaldolesi di Monte Corona *part. 1. cap. 20. num. 33. pag. 88.* Et è, che qualunque di detti Religiosi (de' quali siamo ancor noi partecipanti) confessato, e comunicato, dica in qualunque

que luogo si sia il Salmo 19. *Exaudiat te Dominus &c.* con l' Oratione pro Romano Pontifice, & Sancta Matre Ecclesia, e chi non sà recitar detto Salmo, & Orationi, dica in luogo di essi tre *Pater*, & *Ave* pregando ad intentione del Romano Pontefice; guadagnerà tutte le Indulgenze, che vi sono in Roma, & in tutto il mondo Cristiano. Le parole nella *Bolla Salvator noster* sono le seguenti [*Qui confessi, ac sacra Communionem refecti fuerint, & Psalmū, cuius initium est, Exaudiat te Dominus &c. cum Oratione pro Romano Pontifice, & S. Matre Ecclesia reciterint: Et qui illa recitare ignoraverint, eiusdem Psalmi, & Orationis loco, ter Orationem Dominicam, & salutationem Angelicam dixerint, ac simul pro unione, & pace inter Principes Christianos, ac Fidei Catholica Exaltatione oraverint; eas omnes Indulgentias, ac remissiones consequantur, quas consequerentur, & consequi possent, si Quadragesima, & alijs anni temporibus, & diebus, Ecclesias, & pia loca quacumque tã in alma Urbe nostra, quàm extra eam, & alibi, ubique locorum, ter-*

ra-

rarum , & Gentium in Orbe Christiano existentia, in quibus stationes essent indictæ , ac Christi fidelibus illa recitantes Indulgentiæ , & aliæ gratiæ spirituales sunt propositæ , personaliter visitarent , & ad illa se cōferrēt &c. Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 23. Decembris 1623.] Si avverta , che quando si dice in detta concessione [*Stationes essent indictæ*] nel nome di Stationi ivi non s'intendono quelle del Messale Romano , mà (secondo lo stile della Cancellaria) qualunque visita di Chiesa , dove sia Indulgenze , conciosia che chiaramente parla delle Indulgenze , che si guadagnano anche in tutte le Chiese , e luoghi pij del mondo , per le quali nō vi sono assegnati giorni nel Messale Romano . Il che anche è manifesto per la cagione assegnata dal Sōmo Pontefice del concedere tali Indulgenze , & è , acciò così potesse evitarsi , che li Religiosi Camaldulesi andassero girando , per guadagnare Indulgenze , come havevano introdotto alcuni di loro desiderosi d'un tal Tesoro celestiale .

73. Per facilitare la pratica di que-

questa grande Indulgenza, si stende qui sotto il Salmo sudetto cō le Orationi. Et è da notare, chē il detto Salmo è sopra di Christo figurato in David, e sopra il SS. Nome di Giesù.

Psalmus 19.

EXaudiat te Dominus in die tribulationis: protegat te nomen Dei Jacob.

Mittat tibi auxiliū de sancto: & de Sion tueatur te.

Memor sit omnis sacrificij tui: & holocaustum tuum pingue fiat.

Tribuat tibi secundum cor tuum: & omne consilium tuum confirmet.

Letabimur in salutarī tuo, & in nomine Dei nostri magnificabimur.

Impleat Dominus omnes petitiones tuas: nunc cognoui, quoniam saluum fecit Dominus Christum suū.

Exaudiet illum de celo. sancto suo: in potentatibus salus dexteræ eius.

Hi in curribus, & hi in equis, nos autem in nomine Domini Dei nostri inuocabimus.

Ipsi obligati sunt, & ceciderunt: nos autē surreximus, & erecti sumus.

Domine saluum fac Regem, & exaudi nos in die, qua inuocauerimus te.

Gloria Patri & c.

Ora-

Oratio pro Pontifice.

DEus omnium fidelium Pastor, & Rector famulum tuum N. quem Pastorem Ecclesie tue praesse voluisti, propitius respice: daci, quaesumus, verbo, & exemplo, quibus praest, proficere, ut ad vitam unam cum grege sibi credito perveniat sempiternam. Per Dominum &c.

O vero.

OMnipotens sempiterne Deus miserere famulo tuo, Pontifici nostro N. & dirige eum secundum tuam clementiam in viam salutis aeternae: ut, te donante, tibi placita cupiat, & tota virtute perficiat. Per Dominum &c.

In tempo di Sede vacante si dirà in luogo delle Orationi notate per il Sommo Pontefice quest'altra pro eligendo Summo Pontifice usata dalla Chiesa in tal tempo, nel Messale Romano.

Oremus.

Supplici Domine humilitate deposcimus, ut Sacrosanctae Romanae Ecclesiae concedat Pontificem illum tua immensa pietas, qui & pio in nos studio semper tibi placitus, & tuo populo pro salubri regimine sit assidue
ad

*ad gloriam tui Nominis reverendus.
Per Dominum nostrum &c.*

Oratio pro S. Ecclesia.

Ecclesia tua, quaesumus Domine, preces placatus admitte, ut destructis adversitatibus, & erroribus universis, securam tibi serviat libertate. Per Dominum &c. Questa Indulgenza dell'Exaudiat può conseguirsi da' nostri Sacerdoti ogni giorno per conto della Comunione cotidiana.

74. Tutte le Indulgenze anche Plenarie, che vi sono in quel giorno nella Città, o luogo dove si trovi qualche nostro, le può guadagnare, visitando la propria Chiesa, e pregando ivi con qualche Oratione vocale d'innanzi l'Altare del SS. Sacramento ad intentione del Papa. Gregorius XIII. Soc. JESU Bull. *Cum sicut accepimus* 23. Decembr. 1579. Fù concesso questo Privilegio alla Compagnia per l'amore, che devono avere i Nostri alla ritiratezza, come si cava da detta Bolla. Circa questo è notabile quel, che dice S. Tomaso in *supplem. p. 3. qu. 27. art. 2. ad 2.* [Religiosi existentes in suis Monasterijs promerentur amplius, quam discar-

discurrendo, & peregrinando ad lucrandum Indulgentias.]

75. Per i nostri, che insegnano la Dottrina Christiana concedette Gregorio XV. nella Bolla *Pietatis, & Christiana charitatis* 27. Septemb. 1622. due Indulgenze Plenarie. La prima se confessati si comunicheranno nella Chiesa, dove s'insegna la Dottrina Christiana, in un giorno di festa designando dall' Ordinario del luogo. La seconda in articolo di morte, se confessati, e comunicati, ò ciò non potendo, essendo almeno contriti, e nominando GIESU' con la bocca, e se non lo possono articolare, almeno lo facciano col cuore. In oltre, quando l'insegnano nel giorno delle Stationi delle Chiese di Roma, conseguiscono le medesime Indulgenze, come se visitassero personalmente le dette Chiese. Vedi capo 12. n. 94.

76. Una volta il mese, chi confessato, e comunicato dirà tre *Pater, & Ave* ad intentione del Sommo Pontefice, guadagnerà Indulgenza Plenaria. *Ex Summario Confr. Montis Serrati.*

77. Paolo V. concedette a tutti i Re-

i Regolari Indulgenza Plenaria, primo tanto per il giorno dell'entrata nella Religione, comunicandosi, quanto per quãdo fanno i Voti Religiosi dopo il Novitiato. Per il giorno dell'entrata in Religione intendono i Dottori col Sanchez *lib. 5. Moral. cap. 5. nu. 8.* quel giorno, in cui ricevono l'habito religioso dopo la prima probatione. Secondo nella festa principale del loro Ordine comunicandosi, e pregando ad intentione del Papa. Terzo ne' giorni delle Stationi di Roma, dicendo in Chiesa qualche Oratione ad intẽtionẽ del Sommo Pontefice. Quarto nell'articolo di morte nominando GIESU' con la bocca, ò se non possono, almeno lo dicano col cuore. Quinto nella prima Messa del Sacerdotio, tanto a chi la dice, quanto a chi de' Religiosi confessato, e comunicato vi è presente. Sesto a chi per dieci giorni con licenza de' Superiori si ritira per gli Esercitij spirituali, facendo in tanto la confessione generale di quell' anno, ò l'ordinaria, e la Comunione, attendendo alla lettione de' libri spirituali, & altri plj esercitij, con fare ogni
gior-

giorno due hore d' Oratione mentale. Settimo a chi con licenza del Sommo Pontefice, ò de' Superiori vada alle terre dell' Infedeli, per convertirli, ò per insegnarvi i Cattolici, e si consegue tanto comunicandosi, ò celebrando la S. Messa per mettersi la prima volta in viaggio, quanto quando arrivano a detti luoghi. Ottavo nelle Quaranta hore intimate dal Superiore nella visita generale, essendo presente a dette Quaranta hore almeno per lo spatio di due hore in diversi tempi, e pregando ad intentione del Sommo Pontefice.

Avvertimenti.

78. Deve notarfi circa l' Indulgenza dell' ingresso, che nella Compagnia in ordine a conseguir l' Indulgenza s' intende il giorno, in cui veste l' habito Religioso dopo la prima probatione. Sanchez *lib. 6. Monialium cap. 5. num. 8.* Pellizarinus *tom. 1. tract. 7. cap. 5. num. 183.* Ilssung *tract. 1. disp. 3. art. 2.* E la Comunione può essere nei giorni prossimi antecedenti. Pellizarinus *to. 2. tract. 8. cap. 5. sect. 5. subsect. 1. num. 184.* Bordon *resol. 81. quest. 13. num. 32. & alij.* **D** 79. Per

79. Per poterfi da noi guadagnare l'Indulgenza degli Esercitij, basta, che si facciano in otto giorni, poichè Alessandro VII. concesse Indulgenza Plenaria per l'otto giorni dell' Esercitij spirituali di S. Ignatio, che si fanno nelle case della Compagnia di GIESU', con la Confessione, e Comunione, e poi dichiarò (come sta per lettera circolare del Padre Generale Gio. Paolo Oliva a 26. Febraro 1661.) che per le case della Compagnia s'intendono compresi li Seminarij de'nostri, & altre habitationi, dove habitiamo. Di questa Indulgenza deve farsi gran conto, & haverci grande speranza di conseguirla, poichè oltre il fine sì santo, cioè della perfetta miglioramento di costumi, per niun' altra Indulgenza si fanno tante hore d' Orationi, Esami, Messe, Penitenze &c.

80. Di più l' Indulgenza degli Esercitij de' dieci giorni Alessandro VII. la ridusse ad otto, & a qualunque modo, che si facessero, e senza limitatione di luogo. Concesse ciò all' Osservanti di S. Francesco, e per conseguenza a tutti i Religiosi partecipanti. Così lo riferisce Santo-

toro de Melfi in *Constit. & Statut. Ordinis S. Francisci cap. 2. statuto 13. in fine.* [*Pro Indulgentia Plenaria præfati spiritualis Exercitij ad octiduum redacti emanavit concessio Alexandri VII. ad instantiam Reverendiss. Sambucæ, in cujus Generalatus statutis 1663. impressis habetur per extensum pag. 374. Cum sicut nobis &c. (ubi Pontifex concedit omnibus) Qui de suorum Superiorum licentia Exercitia prædicta per octiduum quomodocumque peregerint, & interea temporis verè penitentes, & confessi, Sacrosanctum Eucharistiæ Sacramētum sumpserint; quoties id egerint, plenariam suorum peccatorum Indulgentiam, & remissionem.*] Dalla quale concessione fatta da Alessandro VII. senza assegnare il modo determinato di detti Esercitij, come haveva fatto Paolo V. e senza limitatione di luogo, si deduce che in virtù di questa Indulgenza non è necessario, che gli Esercitij si facciano da' Regolari nelle Case della Compagnia di GIESU', ma che possono farli nelle lor Case Religiose. La qual notitia giova, per quando i Nostri danno gli Esercitij ne' Monisteri

di Monache partecipanti ne' privilegij. La Bolla concessiva della sopradetta Indulgenza *Cum sicut nobis*, fù spedita alli 11. di Giugno 1659. per li Minori Osservanti, li quali facefsero gli Esercitij *in Domibus Regularibus Provinciarum familiae Cismontanae*. La quale concessione si stende a tutte le case de' Religiosi partecipanti ne' Privilegij, per la communicatione di essi *de domo ad domum, & de personis ad personas*. Ex Privil. Soc. in Bulla Pij V. *Decet Romanum Pontificem &c.* & ex Privil. Theatin. in Bulla Gregorij XIV. *Ad immarcescibilem*, a quali si concedono li Privilegij conceduti *Domibus, & pijs locis Mendicantium*. Si deve avvertire però, che nella detta Bolla la parola [*Quomodocumque*] forse vuol dire [*quandocumque*] perchè così stà nella Bolla distesa appresso Angelo Lantusca nel Teatro de' Regolari stampato in Roma nel 1668. Quando però da nostri si desfero in qualche occorrenza fuori delle nostre habitationi a persone non partecipanti di tal privilegio, come Secolari, ò altri, che siano, può farsi guadagnar loro l'Indulgenza Plenaria

ria a titolo di Missione, che si noterà nel num. 83. purchè s'intimi lecitamente con la dovuta facoltà: & in vero qual Missione è migliore, e più fruttuosa di quella degli Esercitiij?

81. Finalmente per l'Indulgenza nelle Visite de' Provinciali, e Visitatori quei della Compagnia non han bisogno di eseguire l'opere ingiunte da Paolo V. mentre per tale Indulgenza ella si serve d'altre concessioni. Leone X. aveva assolutamente dato facoltà a i Provinciali de' Frati Minori di conferire nel fine delle Visite ordinarie a tutti i sudditi Indulgēza Plenaria: Gregorio XIII. la concesse a' Nostri Visitatori, come riferisce il Cardinal de Lugo nel più volte lodato Manuscritto *verb. Visitatores*, il quale, (dopo la revocatione delle Indulgenze fatta da Paolo V.) attesta, che di nuovo fù restituita alla Compagnia da Urbano VIII. nel mese di Febrajo 1639. come si può vedere ivi *verb. Indulgentia §. 10.*

C A P O X L

Indulgenze Plenarie straordinarie comuni tanto a' Nostri, quanto a' Seculari.

82. **P**ER la Comunione Generale d'ogni mese, si concede a tutti Indulgenza Plenaria: mà devesi in oltre nella Chiesa designata per detta Comunione recitare qualche oratione vocale ad intentione del Sommo Pontefice. Quelli che dimorano nelle possessioni, possono guadagnarla nella Domenica designata per la Chiesa del Collegio, a cui appartiene, e di cui è membro la Cappella della Villa, dove essi si comunicano. E se nella Città del loro Collegio vi è Casa Professa, s'intende nella Domenica assegnata per la Chiesa di detta Casa Professa. Vedi *Quintanad. tract. 1. dub. 7.*

83. Similmente vi è Indulgenza Plenaria per le Missioni della Compagnia, se confessati, e comunicati preghino ad intentione del Papa, dovunque vorranno. Si rinnova questa

sta Concessione in ogni settemnio.

84. Per concessione di varie Bolle si guadagna Indulgenza Plenaria, comunicandosi, e visitando la nostra Chiesa di Casa Professa, e dove non vi è, visitando quella del Collegio; e pregando ad intentione del Sommo Pontefice, nelle feste della Circoncisione, del S. P. Ignatio, e S. Francesco Saverio, di S. Francesco Borgia, nelle 40. hore del Carnovale, e nella festa del titolo delle nostre Chiese. *Ex Bullario Societ.*

85. S. Francesco Borgia, come riferisce il Cardinal de Lugo nel citato Manuscritto, essendo ancor Duca di Gandia, impetrò la seguente Indulgenza per tutti i Fedeli, (e per conseguenza a' Nostri) cioè, che confessatili con alcuno de' Nostri, dicano divotamente qualche Oratione ad honore della Passione del Signore, guadagneranno una volta in vita Indulgenza Plenaria. *Paulus III. ex Compend. Privil. Soc. verb. Indulg. §. 25.*

86. Per l' Indulgenza dell' Essercitij vedi nel capo antecedente num. 80.

87. Si guadagna Indulgēza Plena-

naria nel giorno, in cui alcuna fedele sia accettato nella Congregazione di Santa Fede, effendosi confessato, e comunicato. *Innocentius X. anno 1653. Bull. Considerantes nostra mortalitatis &c. & Innocentius XI. anno 1689. Bull. Provisionis nostra debet &c.* Vedi cap. 13. num. 112. & cap. 15. nu. 129. Questa Cōgregatione universale già propagata dalla Compagnia di GIESU' in varie parti del mondo fù istituita dal Padre Francesco Baray della medesima Compagnia l'anno 1649. nella Città di Santa Fede nel nuovo Regno di Granata dell'Indie Occidentali, sotto il titolo di Nostra Signora del Soccorso. Del di lei Istituto, approvatione, & oblihi &c. se ne tratta più distesamente nel libro delle Sette Fonti del Salvatore, per l'Anime del Purgatorio nell'Appendice della Messa. num. 66, &c.



C A P O XII.

Delle Indulgenze temporali, cioè non Plenarie, e quali siano le concedute da Paolo V. a' Regolari, e da Gregorio XV. alla Compagnia.

88. **S**I dicono temporali, perchè sono limitate a tempo determinato di giorni, & anni, essendo le Plenarie senza alcuna limitatione di tempo. Ben è vero, che alle volte sono in tanta ampiezza di anni queste Indulgenze temporali, che guadagnate assolvono d'ogni debito il fedele, che la consegue, quando era tenuto a tanta pena, quanta ne scontano quelle Indulgenze.

89. Vi è per dette Indulgenze facoltà di guadagnarle più volte il giorno col replicare più volte l'opere ingiunte: ciò che non si può con la Plenaria, che si consegue una sola volta al dì, quando l'opere ingiunte sono le medesime, come si disse nel capo 5. num. 39.

90. Paolo V. nella *Bolla Romanus Pontifex* concedette a tutti i Re

ligiosi cinque anni , e cinque quarantene ogni giorno , con dirsi cinque *Pater* , & *Ave* innanzi qualche Altare della propria Chiesa ; e se sono in viaggio per obediienza , possono farlo d'innanzi qualunque Altare.

91. A quelli poi , che si accuseranno de' proprij mancamenti pubblicamente nel luogo deputato a questo effetto, e si comunicheranno spiritalmente, e faranno qualche esercizio di virtù , concede tre anni , e tre quarantene d'Indulgenze. Circa il luogo deputato a questo effetto , vedi per l'uso della Compagnia il *Pellizzario in Manual. tract. 8. cap. 5. num. 199.*

92. Di più sessanta anni , e sessanta quarantene nella Comunione dell' ultima Domenica del mese a quelli Religiosi, che per un mese avranno fatta ogni giorno mezza hora di Oratione mentale.

93. Gregorio XV. a petitione del Padre Generale Mutio Vitelleschi concesse in perpetuo a' Nostri, che insegnano la dottrina Christiana, oltre le Indulgenze Plenarie notate nel capo 10. num. 75. queste altre Indulgenze temporali. Una vol-

ta il mese confessandosi , e comunicandosi , sette anni, e sette quarantene . Insegnandola etiamdio privatamente ne' giorni di ferie , cento giorni d'Indulgenza.

94. Se nelle Chiese deputate per la Dottrina Christiana predicheranno , ò vi faranno sacre conferenze; sette anni d'Indulgenza. A chi vada attorno per la Città , Terre , ò altri luoghi a fine d'insegnare la Dottrina Christiana ; sette anni d'Indulgenza: e chi esce fuori della Città &c. per insegnarla ; dieci anni d'Indulgenza.

95. Se visitano l'Infermi , ogni volta ducento giorni di remissione delle pene dovute loro , *in forma consueta Ecclesia.*

C A P O XIII.

*Indulgenze non Plenarie concesse da
varij Sommi Pontefici per
tutti i Fedeli Religiosi,
si, e Secolari.*

96. **C**hi bacia divotamente l'habito Religioso , guadagna ogni volta cinque anni, e cinque quarantene, d'Indulgenza. *Joã-*

nes XXIII. omnibus Christi fidelibus osculantibus habitum Fratrum Prædicatorũ. Ex Rodriguez tom. 2. quæst. 77. art. 2. se ciò si faccia una volta il giorno, come fanno alcuni Religiosi in alzarfi da letto, vengono in un anno a guadagnarsi mille ottocento venticinque anni d'Indulgenza.

97. A chi fa Oratione nelle nostre Chiese, si concedono nella Quaresima ogni giorno quattro anni, e ducento quaranta quattro giorni d'Indulgenza. *Compend. Privil. Soc. verb. Indulg. num. 36.*

98. Di più per concessione fatta alla Compagnia da Paolo III. e Gregorio XIII. ogni fedele confessato, ò con proposito di confessarsi, dicendo *un Pater*, & *Ave* in Chiesa, ò altro pio luogo di essa, e sentendo la Predica, se vi è, guadagna sette anni, e sette quarantene d'Indulgenza: e ciò in tutte le Domeniche, e Venerdì dell'anno, di più nelle feste della Natività del Signore, Circoncisione, Epifania, Corpus Christi, e tutta la Quaresima fino all'ottava di Pasqua. *Ex Compend. Privil. Soc. verb. Indulg. num. 24.*

99. Ascoltandosi nelle nostre Chie-

Chiese la parola di Dio nelli Lunedì, Mercoledì, e Venerdì della Quaresima, si guadagnano per ogni volta cento trenta otto anni d'Indulgenza per Alessandro III. Nicolò III. Innocenzo IV. Nicolò IV. e Benedetto XI.

100. In oltre cento giorni d'Indulgenza per ogni volta, che in qualsivoglia giorno dell'anno vi si oda la predica. *Sistus V. Carmelitis Discalc. anno 1587.*

101. Se il Sacerdote prima di celebrare la santa Messa dica: *Ego volo celebrare Missam &c.* conseguirà cinquanta giorni d'Indulgenza per Gregorio XIII.

102. Gli obligati al Divino Officio, li quali al fine di esso reciteranno l'*Oratione Sacrosancta*, & *Individua Trinitati &c.* con al fine un *Pater*, & *Ave* conseguiranno la remissione delle colpe contratte per l'humana fragiltà nel modo di recitarlo. *Leo X.* Quel che si concede per l'*Oratione Sacrosancta*, & *Individua Trinitati &c.* non è propriamente Indulgenza, mà più tosto una compensa, e supplemento per le mancanze occorse nel recitare il Divino

ufficio: e però in tempo dell'Anno Santo non s'intende sospesa la detta Concessione. Si discorre in ciò coherentemente a quel , che nel medesimo modo i Dottori asseriscono del Privilegio de' Minori conceduto da Innocenzo VIII. e comunicato alla Compagnia (*in Privil. Soc. verb. Horæ Canonicae §. 4.*) di soddisfare a' difetti del Divino Ufficio col recitare un Salmo , ò un Pater , ò pure un' Ave. *Quartus de jubil. c. 3. punct. 1. dub. 6. Pasqualig. quæst. 154. num. 2.*

103. Clemente X. nella Bolla *Commissa nobis.* 8. di Maggio 1673. confermò l'Indulgenze concesse da Sisto V. a tutti i Fedeli nella Bolla *Reddituri* 11. Luglio 1587. cioè venticinque giorni , per chi nomina riverentemente GIESU' , e venticinque per il nome di MARIA . Di più trecento giorni , per chi recita (privatamente però , finche siano approvate) le Litanie del nome SS. di GIESU' , e ducento per le Litanie ordinarie di Nostra Signora. *Vedi nel capo seguente num. 114.*

104. Si guadagnano dieci mila anni d'Indulgenza una volta il gior-

no , da chi dirà *cinque Pater , & Ave* ad honore delle cinque Piaghe del Signore , e de' cinque Principali Dolori di Nostra Signora. *Leo X. omnibus fidelibus ad instantiam Minorum* . Qui è da notare , che nel Regno di Sicilia da tutti l'Arcivescovi , e Vescovi sono state concesse in tutte le loro Diocesi quaranta giorni d'Indulgenza per ogni *Pater noster* , che si reciterà ad honore delle cinque Piaghe , e similmente altrettanti giorni per ogni *Ave Maria* ad honore della Vergine addolorata , il che vale anche , quando si recita la Corona delle cinque Piaghe . Vedi altre Indulgenze nel recitarsi l'*Ave Maria*. num. 116. Similmente tutti i sudetti Prelati han concesso quaranta giorni d'Indulgenza per ogni volta , che al suono dell' Orologio si saluterà la SS. Vergine con dire: *Ave Mater Admirabilis , Nostra dulcis Advocata , ò Concepta Immaculata*. Amendue queste Indulgenze l'hà impetrate in varij tempi lo Scrittore di questo libro.

105. Tutti i Fedeli , e per conseguenza i Nostri, che diranno quindici *Pater , & Ave* per quelli che stau-

stanno in peccato mortale , acciò Dio l'illumini , e li riduca a penitenza ; *toties quoties* ciò faranno , conseguisc no la remissione della terza parte de' peccati . *Leo X. ad instantiam Minorum . Ex compendio Privil. Societ. verb. Indulg. num. 2.*

106. Chi accompagna il SS. Sacramento ò con lume, ò senza , quando si porta all' infermi , guadagna cinque anni , e cinque quarantene : e chi è impedito , dicendo un *Pater, & Ave* , & orando per l' infermi , conseguisce cento giorni di perdono . Questa Indulgenza fù concessa da Paolo V. a tutti i fedeli , e conseguentemente a' Religiosi , che accompagnano il Santissimo nella propria casa all' infermi Religiosi , nè è compresa nel Decreto revocatorio d' Innocenzo XI. Poscia Innocenzo XII. nel 1695. vi hà aggiunto quest' altre Indulgenze : chi accompagna il SS. Viatico a gl' infermi con lume acceso , guadagna anni sette d' Indulgenza , & altrettante quarantene : chi accompagna senza lume , anni cinque , ed altrettante quarantene : chi similmente impedito , reciterà un *Pater noster* , & un *Ave Maria* , cento giorni d' Indulgenza. 107. Gio-

107. Giovanni XXII. concedette trecento giorni d'Indulgenza a tutti quei Fedeli , che divotamente reciteranno l' Oratione *Anima Christi &c.* ex Nicolao Lancitio tom. 2. pag. 198.

108. Celebrando, ò udendo Messa , si ottengono da qualunque Fedele anni tre mila d'Indulgenze concesse da Papa Innocenzo VI. Di più Urbano IV. Eugenio IV. Sisto V. e Martino V. concederono ogni un di loro anni ducento d'Indulgenze: che in tutto sono anni tre mila , & ottocento.

109. Gregorio XV. per Bolla del 13. Aprile 1621. concede cento anni d'Indulgenza per chi divotamente dirà : *Benedicta sit Purissima , & Immaculata Conceptio Beata Virginis MARIÆ.* (Ex Theophylo Raynando Soc. JESU ad calcem operis , cuius titulus : *Pietas Lugdunensis &c.*)

110. Nella prima Domenica d' ogni Mese si guadagnano da' Nostri quattro mila quarantene d' Indulgenza , e la remissione della terza parte de' peccati. *Clemens III. Confratribus Montisserrati ex Summario Indulgentiarum confirmato ipsis à Clemente X. & Innocentio XI.* 111. Quan-

111. Quando si cōcedono a' No-
stri tutte le Indulgenze delle Chiese
Romane, si deve notare, che delle
non Plenarie, le quali si guadagna-
no in varie Chiese, ve ne sono af-
faiissime ogni giorno almeno anni du-
cento tre mila, novecento, e trè: di
più le quarantene sono cento sette-
mila, seicento settanta sei, e diecino-
ve volte la remissione della terza
parte de' peccati.

112. Per li Congregati di Santa
Tede vi sono sessanta giorni di per-
dono tutte le volte, che assisteranno
a gli Ufficij Divini, ò potendo ac-
compagneranno il SS. Sacramento,
quando si porta a gl'infermi, ò non
potendo, reciteranno *un Pater, &
Ave* per quell'infermo, a cui si por-
ta. Altri sessanta giorni di perdono
tutte le volte, che attenderanno a
sotterrare i morti, ò ad albergare i
Pellegrini poveri &c. ò metteranno
pace frà nemici, ò insegneranno la
legge di Dio, e le cose necessarie alla
salute dell' Anima, ò ridurranno
qualche peccatore a miglior vita. L'
istesso conseguisce, chi recita cinque
Pater, & Ave per l' Anima del Fra-
tello di questa Congregatione de-
fun-

funto in gratia . Vedi cap. 11. num. 87. & cap. 15. num. 129. Clemente IV. ad istanza di S. Ludovico Rè di Francia concesse tre anni d'Indulgenza per ogni volta , a chiunque divotamente legga , o proferisca le seguenti parole. [*Benedictum sit dulce Nomen Domini Nostri JESU Christi , & Gloriosissimæ Virginis MARIE Matris ejus , in æternum , & ultra . Amen . Nos cum Prole pia benedicat Virgo MARIA .*] Così lo riferiscono più Autori . *Lyrans in Trisagio Mariano lib.2. modo 22. Autor fasciculi Temporum. Marchesius in Diario , die quinta Martij.*

C A P O XIV.

Siegono le Indulgenze non Plenarie comuni a tutti i Fedeli Religiosi , e Secolari.

113. **T**utte le Indulgenze registrate in questo capo furono raccolte con gran diligenza dal Padre Frà Bartolomeo de Angelo nel libro secondo della *Consolazione de' Penitenti* , e dal Revisore di detto libro P. Bernardino Reale della

la Compagnia di GIESU' confrontate ad una, ad una co' libri originali, d'onde furon cavate, come asserisce questo Padre nella sua attestatione giuridica data in Napoli 19. Gennaio 1574. e sono comuni a tutti fedeli.

114. Chi s'inchina al Sacratissimo Nome di GIESU', e di MARIA per ogni volta guadagna venti giorni d'Indulgenza. *Joannes XXII.*

115. Chi riverentemente nomina il dolce nome di GIESU', per ogni volta guadagna trenta giorni d'Indulgenza per Giovanni XXII. tré-za per Urbano V. e trenta per il B. Pio V. I Confrati del Rosario (e per conseguenza i Religiosi partecipanti) quante volte nominano il detto Nome di GIESU' tanto nel Rosario, quanto fuori di esso, tante volte guadagnano sette giorni d'Indulgenza. Vedi altre Indulgenze nel capo antecedente num. 103.

116. Per ogni volta, che si dice l'*Ave Maria*, si guadagnano trenta giorni d'Indulgenza per Urbano IV. e trenta per Giovanni XXII. Queste Indulgenze unite con le registrate di sopra in questo capo, e nell'antecedente.

dente, fanno in tutto per ogni *Ave Maria* ducento venticinque giorni, e chi s'inchinasse al nominare quei Sacratissimi Nomi, ne guadagnerebbe altri sessanta.

117. Quelli, che dicono la *Salve Regina*, e parimente quelli, che per riverenza stanno in piedi, quando si dice il *Magnificat*, guadagnano per ogni volta quaranta giorni d'Indulgenza, siccome ancora si guadagnano nell'Officio di Nostra Signora per ogni Hora Canonica, che si dica in esso. *Joannes XXII.*

118. Chi divotamente s'inchina, quando si dica il *Gloria Patri &c.* hà trenta giorni d'Indulgenza, come anche chi s'inginocchia a quel verso del *Te Deum laudamus. Te ergo quaesumus &c.*

119. Quelli, che fanno riverenza ad un Sacerdote, conseguiscono cinque giorni d'Indulgenza.

120. Baciando il Santo Segno della Croce, si guadagnano per Giovanni XXII. quaranta giorni d'Indulgenza, e per Clemente IV. un anno.

121. Chi nella Messa s'inginocchia al *Verbum caro factum est*, conseguisce trenta giorni d'Indulgenza. *Joannes XXII.*

122. Quel-

122. Quelli, che inginocchiansi, honorano il SS. Sacramento, guadagnano ogni volta ducento giorni d'Indulgenza. *Joannes. XXII.*

123. A quei, che vengono comunemente in Chiesa nostra ad udire li nostri sermoni, si concedono tre anni, e due giorni d'Indulgenza. *Ex supplem. Minor.* E per concessione fatta a' Minori si concedono quindici anni d'Indulgenza a quei, che odono la predica de' Nostri, in qualunque luogo, che sia. *Ex compend. Privil. Soc. verb. Indulg. §. 27.* Di più per ogni volta, che si ascolta alcuna predica nelle nostre Chiese, si guadagnano mille trecento quaranta giorni d'Indulgenza, cioè per Honorio III. Bonifacio V. Alessandro IV. Gregorio IX. Innocenzo IV. Clemente IV. Giovanni XXI. Nicolò IV. Urbano V. Alessandro V. cento per uno, e per Benedetto XI. ducento giorni, e per Alessandro IV. altri cento quaranta giorni. *Vedi cap. 13. num. 98. 99.*

124. Sarebbe un non mai finire, se si volessero qui annoverare tutte le Indulgenze parziali, specialmente per visite delle Chiese de' Regolari,

ri, giorno per giorno in tutto l'anno. Possono leggerfi da chi vuole, i Sommarij, ne' quali partitamente s'espungono.

C A P O XV.

Delle Indulgenze in articolo di morte concesse a' Regolari, o come tali, o come compresi nel numero de' fedeli.

125. **S**ostengono comunemente i Dottori, che nelle rivocazioni generali delle Indulgenze non s'intendono comprese quelle dell'articolo di morte, per essere specialissime. Con tutto ciò non vi è di bisogno di tal dottrina, stanti le nuove concessioni di somiglianti Indulgenze dopo la rivocatoria di Paolo V.

126. Questo medesimo Sommo Pontefice, come si disse nel *capo 10. num. 77.* nella medesima rivocatoria concede Indulgenza Plenaria per il vero articolo di morte a tutti i Religiosi, se confessati, e comunicati, e quando ciò non si potesse, almeno contriti pronuncieranno **G E S U** con

con la bocca, e se questo non si potesse, lo diranno almeno col cuore.

127. Clemente X. nella Bolla più volte citata confermò l'Indulgenza Plenaria concessa da Sisto V. in articolo di morte a tutti quei fedeli, che havendo havuto usanza di nominare il SS. Nome di GIESU'; se allora divotamente lo pronuncieranno con la bocca, e quando ciò non potessero, almeno col cuore. *Sistus V. Bull. Reddituri 11. Julij 1587.*

128. Innocenzo XI. confermò le Indulgenze della Confraternita di Monferrato, trà le quali si concede nell'articolo della morte, dicendo tre volte GIESU' con la bocca, e non potendo, almeno col cuore, plenissima Indulgenza, e remissione di tutti i peccati. *Ex summario ipsius Confraternitatis.*

129. Vi sono somiglianti Indulgenze moderne concesse a varie Cōgregazioni, e Confraternite, delle quali possiamo godere. Tal'è quella della Congregazione di S. Fede, di cui si parlò nel *capo 11. num. 87. e capo 13. num. 112.* e per essa li nostri, che vi sono arrollati guadagnano in articolo di morte Indulgenza Pie-

naria essendosi confessati , e comunicati dicendo GIESU' cō la bocca , e se non si può, s'invochi almeno col cuore .

130. Con le medaglie benedette si ottengono altresì Indulgenze per questo articolo : mà farà bene applicarle all' Anime fante del Purgatorio , giachè si concede in esse tal facoltà.

131. Qualunque de' Nostri Sacerdoti hà facoltà d'applicare ad un suo Crocifisso (il quale non si può mutare , *nisi in casu amissionis*) l'Indulgenza Plenaria da conferirsi per l'articolo della morte a qualsivoglia de' fedeli (e conseguentemēte a qualsivoglia Religioso) col farlo baciare, ò toccare dall' infermo , purchè sia confessato, e comunicato, ò se non l'abbia potuto , sia almeno contritto, & habbia pronunciato GIESU' con la bocca, e se ciò non potesse, almeno col cuore. *Alexander VII. Religiosis ministr. infirmis. Bull. Ut salutis animarum 25. Jan. 1656.* il Padre Generale Gio. Paolo Oliva nel Marzo del 1670. supplicato dal Padre Marcello Spinelli Provinciale di comunicarla per sempre a tutti i

E

No.

Nostri Padri di questa Provincia di Sicilia, rispose così. [Concorro nel suo pensiero, propagando fin d' hora, quanto è in me, a tutti per sempre i Sacerdoti di cotesta Provincia, il privilegio dell' Indulgenza conceduta a' Padri Ministri dell' infermi, la comunicazione del quale stendesi anche a noi.]

132. Deve anche notarsi col Gobat de *Jubilæo cap. 9. num. 45.* che nell' Anno Santo non si sospendono le Indulgenze concesse per il vero articolo di morte.

C A P O XVI.

Dell' Universale, e scambievolmente comunicazione de' beni spirituali, che hanno tutte le Religioni.

133. **Q**Uando trà le due Corone di Castiglia, e di Portogallo gagliardamente si litigava circa la divisione delle conquiste del nuovo mondo, si procurò accordo col tirarsi nel mappa Geografico la tanto celebre linea da Settentrion-

trione a mezzo di, prefigendola per termini del dominio, di qua all'armate de' Castigliani, e di là a quelle de' Portoghesi; nè vi hebbe miglior modo di sterminare i litigi, e la divisione degli animi, che con ultimare la divisione de' guadagni.

134. Tutto al contrario v'è la cosa, dove si parla delle conquiste del Cielo, e de' Tesori spirituali. Dio Nostro Signore ha voluto nella santa Chiesa una lega, e unione di animi la più grande, che si possa trà veri amici, e poichè *Amicorum omnia sunt communia*, ordinò, che vi fosse una scambievole, e perfetta comunione, ò vogliam dire communicatione de' beni spirituali significata in quell'articolo del Simbolo: *Sanctorum Communione*. Ne' Religiosi però si è voluta più speciale, facendosi di tutte le opere loro spirituali, come un sacro monte di pietà, ò pubblico Erario di perfetta Comunità. Il Padre Geronimo Piatti nel suo erudito volume *de Bono status Religiosi lib. 1. cap. 29.* dichiara questa communicatione con la parità d'una ben'accostumata famiglia, in cui l'accrescimento di robba fatta da un

fratello , a tutti gli altri fratelli si
 acquista ; e del contratto , che dico-
 no di società , in cui il guadagno di
 un negoziante cede egualmente a prò
 dell'altro ; e della congiunzione de'
 membri del corpo humano , in cui l'
 uni giovano scambievolmente a gli
 altri . Così , dice egli , quanto di
 bene opera ogn' uno nella Religio-
 ne , viene in profitto dell'altro . Ad-
 duce in cōferma la sētenza di S. Ma-
 cario *hom. 3.* [*Particeps sum thesau-
 ri , quem comparat frater meus , quia
 communis est : fructus , quem ille ca-
 pit ex lectione , lucrum meum est .*] e
 finalmente conchiude così il detto
 Autore . [*Quid autem majus , aut
 optabilius in hac vita , quàm in suo
 quemque , si ita jubeatur , cubiculo
 confidentem , participem esse omnium
 laborum , quos Ordo universus per
 tot Urbes , tot Prouincias diffusus , in
 Dei obsequio perferat , meditando,
 animabus iuvandis , & postremò vel
 multis pie , sanctèque agendis , vel
 multis fortiter , constanterque pa-
 tiendis .*]

135. Se si domanda , qual sia il
 frutto di questa participatione , e
 Comunicazione di beni spirituali tra
 Re-

Religiosi ; rispondo , che almeno è una certa virtù impetratoria *de congruo* , cioè , che in riguardo di tanti altri buoni , che vi sono in tutto il corpo della Religione , potrà avvenire , che Dio si pieghi a concedermi varie gratie , per esempio la sospensione de' castighi dovuti , l'esser liberato da gravi tentationi , e pericoli , il darmisi spatio di vera penitenza , e lumi efficaci per far progresso nella via dello spirito &c. ciò , che Dio non farebbe , se havesse riguardo a i soli miei demeriti . Il Ruteo *quæst. 6. sect. 5. num. 15.* seguendo la dottrina del Navarro *Miscell. a 1. de Rosario nu. 3.* così lo dichiara. *[Specialis Communitatio bonorum operum Religionis adiuncta Communioni Sanctorum multò facilius , & plura beneficia impetrare solet , imò specialem virtutem habet impetrandi supra Communionem Sanctorum , non solum quia illam præsupponit , sed etiam , quia est strictior quadam unio & majus vinculum charitatis inter membra ejusdem Ordinis : ubi autem est major unio charitatis , ibi merita unius efficacius prosunt alijs , tamquam speciali ratione illis aliquo*

modo appropriata.] poi soggiunge. [*Sape Deus impeditur, ne conferat fructus ex generali Communionem Sanctorum, propter varia peccata malorum fidelium: in speciali verò hac Communicatione Religionum concurrunt ferè omnes boni Religiosi, & ex Fidelibus receptis ad participium bonorum operum plures probiores, qui omnes proinde non habent tam multa graviora peccata, quæ impediunt collationem prædictorum fructuum. Et hæc benè notanda, sæpè enim accidere potest, ut ob solam Communionem Sanctorum effectus prædicti, aut eorum aliqui, non conferantur quibusdam fidelibus, qui tamen tribuuntur ob specialem hanc Communicationem in bonis operibus alicujus Religionis.]*

136. Questa pretiosa Comunicazione è per due maniere, una più ampia dell'altra. Primieramente vi è specialissima tra' Religiosi del medesimo Ordine per la particolare unione, che hanno sotto il medesimo Istituto. Secondariamente si come li Soldati della medesima squadra non solo hanno connessione particolare trà di loro, mà insieme con l'al-

l'altre squadre del medesimo Esercito, e si sovengono giunna gli altre; così li Religiosi di un Ordine non solo hanno questo vincolo tra di loro, ma similmente con gli altri Ordini, perochè tutti tra di loro convengono sotto la medesima bandiera, e professione de' consigli Evangelici santificata con voto per autorità della Sede Apostolica. Sù cotale attitudine, che di lor natura hanno scambievolmente le Religioni, si fondarono i Sommi Pontefici, quando decretarono a tante di esse la mutua Communicatione de' Privilegij, e Gratie spirituali. Questa notizia farà di gran consolatione per quei Regolari, a' quali sembra di operar poco ò per le particolari imperfezioni del loro spirito, ò per la debolezza delle forze corporali non bastevoli a stendersi a fatiche maggiori in bene delle anime altrui, ò a penitente più rigide per mortificatione de' proprij corpi.

137. La Compagnia di GIESU' fù fatta degna di questa Communicatione in modo più singolare col sacro Ordine della Certosa, per offerta spontanea, che ne fece l'istesso

Ordine al S. P. Ignatio ancor vivente cō lettera gratiosa a 15. di Maggio del 1544. in cui dopo di havere esortato tutti i figli della Compagnia a durarla nelle fatiche, per la salute di tante anime, soggiunse. [*Si quid poterimus apud Dominum Divinis Sacrificijs, Orationibus, abstinentijs, ceterisque pijs exercitijs, quorum omnium Vobis; & successoribus vestris in vita pariter, & post mortem singulorum, concedimus participationem, vestris pijs conatibus libenter cooperabimur in Domino &c.*]

138. Si stende questa Communicatione de' Religiosi a quei Secolari, che hanno lettere di Figliolanza di qualche Religione, & a quei, che unitamente l'aiutano al divino servizio, ò sovvenendoli temporalmente, ò faticuolo con loro ne' medesimi impieghi. Questi godono di un gran supplemento per le buone opere, e penitente degli altri Religiosi: il che farà un guadagno impensato, e come di uno, che naviga, mentre dorme. Viene ciò spiegato molto elegantemente dal P. Paolo Zehentner in *Promontorio Mala spei lib. 3. §. num. 9.* dove dice così. [*Quis negare*

ausa ingentia illis emolumenta cedere, quibus in medio nationis pravae, hoc est corruptissimo saeculo constitutis, siue insignia pietatis exercitia applicantur, siue perpetua diuini cultus obsequia, siue quotidiana affligendi corporis austeritates, qua inter sacrata Religiosorum hominum claustra, in singulas prope horas fiunt? Quid pulchrius, quam siue expensis suis, citra suum laborem posse ditescere, & ingentes cumulare thesauros? Quid iucundius, quam sedendo post sarcinas custodere potius, quam militem, venire tamen in partem spoliorum? Quid felicius, quam otiose spectantem alienas pugnas, & vulnera, cum victoribus coronari, & eodem quasi victoria ferto redimiri? siue quod tantumdem, aspicere eminus, quomodo homines Religiosi pie in corpus suum desautant, satis asperis pungant latera, flagris lacereant humeros, ieiunijs constringant ventrem, simulque de eorumdem gloriosis conatibus, quasi de proprijs, participare: hoc denique est, tollere, quod non posuisti, & metere quod non seminasti.

39. Finalmente per ritornare

al nostro proposito , vi è un'altra
 Communicatione più ampia per quei
 della Compagnia , come si nota nel
 Compendio de' nostri Privilegij *ver-*
bo Communicatio §. 7. e nelle Additio-
ni MSS. del Card. de Lugo : cioè,
 che non solamente siamo stati fatti
 partecipi di tutti i beni, & opere spi-
 rituali dell' altre Religioni , ma d'
 ogni altro bene , che si fa da' Fedeli
 in tutto il modo [*Omniū jejuniōrū,*
ac aliorum quorumcumque spiritua-
lium bonorum , & piorum operum,
quæ in omnibus Religionibus, ac ubi-
cumque in toto orbe pro tempore sunt
participes sunt personæ Societatis.
Concessum est ante à Leone X. Confra-
ternitati charitatis de Urbe , & Ho-
spitali Sancti Spiritus in Saxia , &
à Pio IV. Confratribus Hospitalis S.
Lazari Hierosolymitani.] E questo
 s'intende non solo , mentre i Nostri
 sono viventi , mà ancora passati che
 siano da questa vita , bisognevoli di
 soccorso nel Purgatorio , perchè ivi
 sono partecipi di tutti i sacrificij,
 Orationi , divini Officij , pie opere,
 & altri beni spirituali , che si fanno
 in tutta la Chiesa militante. *Leo X.*
Confratribus Montisserrati. ex Sum-
ma

maris Indulgentiarum ipsis confir-
mato à Clemente X. & ab Innocentio
XI.

140. In questa Partecipazione a parer mio hanno maggior diritto a riceverne speciale emolumento quei Religiosi, che con le Orationi, con la vita esemplare, e molto più co' sudori Apostolici sono cagione de' i beni spirituali nel mondo Cristiano. Alla Serafica Vergine Santa Maria Maddalena de' Pazzi in un ratto a 26. Dicembre 1599. fù rappresentata la gloria del S. P. Ignatio in Cielo, e vide, che quante volte quei della Compagnia tiravano a Dio le anime con lo spirito di carità, tante volte in Cielo rinovavano a Dio il compiacimento, e diletto, che predeva nell'anima del B. Ignatio. *In vita part. 2. cap. 12.* L'istesso tengo di certo, che avvenga a gli altri Ordini Religiosi rispetto a Beati lor Fondatori. Hor se a' Beati in Cielo si accresce nuova gloria accidentale per il frutto altrui, di cui furono cagione in terra, farà egli molto convenevole alla Divina bontà, che rifonda parimente ne' suoi servi in terra il profitto, di cui sono cagione in tutta la Chiesa. E 6 141. Tan-

141. Tanto basta, haver detto sopra la participatione de' beni spirituali de' Religiosi, ogn'uno de' quali può dire in verità quel di David Ps. 118. *Particeps ego sum omnium timentium te, & custodientium mandata tua.*

Aggiunta di varie Indulgenze concedute a' Secolari, per essere attenenti alla Compagnia, o per altre cagioni concernenti alla medesima.

142. **O**ltre le Indulgenze registrate ne' capi undecimo, e decimoterzo, le quali possono conseguirsi da tutti i Fedeli, altre ve ne sono proprie de' Secolari in riguardo della Compagnia.

143. **A**lli Padri, e Madri de' Nostri è concessa Indulgenza Plenaria, e s'intende ancor de' Padri, e Madri defunti, che sono in Purgatorio, quando alcun loro figlio entrasse nella Compagnia. *Ex Compend. Priv. Soc. verbo Indulg. §. 28.*

144. **E**i Secolari nostri Procuratori, & i loro sostituti, di più il loro Padre, Madre, Figli, Fratelli, e

So

Sorelle possono con cinque *Pater*, & *Ave* in Chiesa nostra guadagnare l' Indulgenze delle Stationi di Roma, conforme noi, e l' istesso Privilegio de' Procuratori l'hanno i nostri Medici ordinarij. *Ex Compend. Privil. Soc. JESU. verb. Indulg. §. 29.*

145. Li Secolari nostri Procuratori, Tutori, e Fondatori con li loro Figli, guadagnano Indulgenza Plenaria *semel in vita, & in morte.* *ibid. §. 30.*

146. I Nostri Scolari esterni possono guadagnare in ogni giorno dell' anno tutte le Indulgenze delle Chiese di Roma, conforme il riferito nel capo 9. num. 61. *Gregorius XIII. Soc. JESU ex brevi Compend. Privil. verb. Indulg. §. ultimo: & ex Addit. MSS. Cardin. de Lugo jussu P. N. Generalis restituendum in Compendio majori.*

147. Vi sono per tutti li Secolari, che visiteranno le nostre Chiese, ò vi udiranno la parola di Dio, varie altre Indulgenze notate nel capo 13. dal numero 97. fino al 100. inclusive.

148. Gregotio XIII. nella Bolla *Omnipotens Dei* 5. Decembr. 1584.

concedette alla primaria Congregazione dell'Annunziata del Collegio Romano le seguenti Indulgenze, le quali poi da Sisto V. nella Bolla *Superna dispositione* 5. Jan. 1587. furono comunicate a tutte l'altre Congregazioni della Compagnia aggregate con l'autorità del P. Generale alla sopradetta primaria: cioè.

Tutti quelli Congregati, che veramente pentiti, e confessati si comunicheranno nel giorno, che faranno ricevuti in Congregazione, & in quello del Natale del Signore, e sua Ascensione al Cielo, e all'Annunziatione, Assunzione, Immacolata Concezzione, e Natività della Santissima Vergine, guadagneranno in tutti i sudetti giorni Indulgenza Plenaria: e l'istessa conseguiranno nell'articolo della morte.

Guadagneranno Indulgenza d'un'anno, *Primo* quelli, che accōpagueranno alla sepoltura qualche Congregato, ò altro fedel defonto: e di più chi essendo infermo, ò impedito, udendo il segno della Campana, posto in ginocchio (se da qualche infermità non sarà impedito) dirà un *Pater*, & *Ave* per la salute dell'anima

ma del Defonto . *Secondo* quelli, che faranno presenti all' adunanze tanto pubbliche , quanto private , & agli Officij divini , Ragionamenti spirituali ; & Esortationi . *Terzo* . Quelli , che similmente faranno presenti alli più Officij , etiandio in suffragio di qualche Congregato , ò fedel defonto , ordinati dalla detta primaria Congregatione , e dal R. P. Generale della Compagnia di GIESU' , ò suo Vicario approvati . *Quarto* Chi ascolterà ne' giorni feriali la Messa , *Quinto* Chi esaminerà diligentemente la sua coscienza , prima d'andare a letto : *Sesto* Chi visiterà i poveri infermi , tanto di detta Congregatione , quanto altri , ò negli Spedali , ò nelle Case particolari . *Settimo* Chi similmente visiterà li Carcerati . *Ottavo* Chi metterà pace trà Nemici .

Tutte le sopradette Indulgenze , tanto Plenarie , quanto d'un' Anno , potranno conseguire i nostri Congregati habitati in qualsivoglia luogo , se nelle Chiese di detti luoghi , ò altrove , come potranno , faranno tutte quell'opere , che haverebbono da fare , per conseguirle , ne' Colle-

gi, ò Case della Compagnia di GIESU', dove stà posta la Congregazione. Li Fratelli delle nostre Congregazioni guadagnano tutte l' Indulgenze delle Stationi delle Chiese tãto di fuori, quanto di dentro le mura di Roma, se ne' giorni di Quaresima, ò vero in altri tempi dell'anno, e giorni di dette Stationi divotamente visiteranno la Chiesa della Compagnia di GIESU', se vi fosse, dove essi dimorano (ò vero se non vi fosse, visiteranno altra Chiesa, ò Cappella, che ivi si trova) equivi diranno *sette. later, & Aue.*

149. Qui è d'avvertire, che nel Decreto Innocentiano rivotatorio delle Indulgenze furono sospese le Indulgenze concedute per *Aggregationem* alle Congregazioni &c. e dimandato il Sommo Pontefice, se intendeva delle Congregazioni della Compagnia aggregate alla primaria Romana; rispose che no. Così l'attesta il P. Giacomo Hsung Cancelliere dell' Università di Dilinga nella sua Teologia morale *tom. II. disp. 31. art. 12. num. 74.* dove dice così *Resp. non esse revocatas, prout à nostro R. P. Procuratore Assistentie Germaniae*

ipse accepi, Sanctissimum Pontificem
 interrogatum respondisse, sibi non ve-
 uisse in mentem, istas Indulgentias
 reuocare. Ratio autem responsionis
 meae ulterior est; quia Decretum In-
 nocentij XI. nullam continet clausu-
 lam derogatoriam derogatarum.
 Gregorius XIII. autem, cuius con-
 cessionem repetitis iisdem verbis con-
 firmat Sixtus V. (quibus proinde ve-
 lut per motum proprium, ac certa
 scientiam omnis subreptionis suspicio
 remouetur, ob cuius subreptionis præ-
 sumptionem unice editum est Decre-
 tum Innocentij, ut in illo Decreto
 præmittitur) contulit Indulgentias,
 & Priuilegium Prepositi Generalis
 cum clausula derogatoria derogato-
 riarum his expressis verbis: Præsen-
 tes literas sub quibuscumque simili-
 vel dissimilium Indulgentiarum, alia-
 rum gratiarum reuocationibus, su-
 sensionibus, limitationibus, déro-
 gationibus, & alijs contrarijs dispo-
 sitionibus, etiam in fauorem Ba-
 siliæ Principis Apostolorum de Ur-
 be, seu Cruciatæ Sanctæ, aut alias
 per Nos, vel alios Romanos Pontifi-
 ces successores nostros, aut diuina Se-
 dem, etiam motu proprio, & ex cer-
 ta

ta scientia, Apostolica potestatis plenitudine, seu ad quorumvis etiam Imperatorum, Regum, Reginarum, Ducum, & aliorum Principum instantiam pro tempore quomodolibet factis minimè comprehendi, sed semper ab illis exceptas, & quoties illa emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas, & plenariè reintegratas, ac de nouo concessas esse, & censeri: nec non omnibus, quos illa concernunt, suffragari debere; irritum quoque & inane, si secus super his in quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attemptari &c.

L'Altissimo, il quale est diues in misericordia, e dalla Santa Chiesa vien chiamato Deus Indulgentiarum Dominus, si degri di concecerci il gran Tesoro delle varie forti d'Indulgenze proposte in questo libro, il quale sia A Maggior Gloria di Dio, della Vergine Concetta Immacolata, de' Santi Giuseppe, Gioachimo, & Anna, del S. P. Ignatio, dell'Angelo mio Custode, e di tutti i Cittadini del Cielo.

I N D I C E

DELLE MATERIE.

*Li numeri registrati sono
marginali.*

PROEMIO.

Alli Molto Reverendi Padri, e
dilettissimi Fratelli della Compagnia
di GIESU'. num. 1.

Capo I.

Si spiega, che cosa sia Indulgenza, e quale il Tesoro della Santa Chiesa. 10.

Capo II.

Divisioni, ò varie forti d'Indulgenze. 15.

Capo III.

Quali siano i requisiti necessarii, acciò l'Indulgenza si consegua infallibilmente. 21.

Capo IV.

Quali Indulgenze in generale siano state concesse alla Compagnia di GIESU'. 27.

Capo V.

Dell'antiche Indulgenze rivate da

da Paolo V. a' Regolari. 37.

Capo VI.

Quali Indulgenze antiche non siano state rivate. 40.

Capo VII.

Deli' Indulti conceduti a quelli, che non possono eseguire l'opere ingiunte. 48.

Capo VIII.

Delle Indulgenze per la Bolla della Crociata. 54.

Capo IX.

Varij modi di conseguire ogni giorno varie Indulgenze Plenarie per diverse opere. 59.

Capo X.

Indulgenze Plenarie straordinarie. 72.

Capo XI.

Indulgenze Plenarie straordinarie comuni tanto a' Nostri, quanto a' Secolari. 82.

Capo XII.

Delle Indulgenze temporali, cioè non Plenarie, e quali siano le concedute da Paolo V. a' Regolari, e da Gregorio XV. alla Compagnia. 88.

Capo XIII.

Indulgenze non Plenarie concesse da varij Sommi Pontefici per tutti i
Fe-

Fedeli , Religiosi , e Secolari. 96.

Capo XIV.

Sieguono altre Indulgenze non Plenarie comuni a tutti i Fedeli, Religiosi , e Secolari. 113.

XV.

Dell'Indulgenze in articolo di morte concesse a' Regolari ò come tali, ò come compresi nel numero de' Fedeli. 125

Capo XVI.

Dell' universale , e scambievole Communicatione de' beni spirituali, che hanno tutte le Religioni. 133.

Aggiunta

Di varie Indulgenze concesse a' Secolari , per essere attenenti alla Compagnia , ò per altre cagioni concernenti alla medesima.



I N D I C E

DELLE COSE NOTABILI.

Il numero, che si accenna, è il marginale.

A

Alessandro VII. concede Indulgenze per l'Esercitij di S. Ignatio. 79.

Angelica Salutatione; Indulgenze, che si conseguono per essa 116. specialmente recitandosi al pubblico segno delle campane nel tramontar del Sole &c. 71.

Arcivescovi a quanti possano concedere Indulgenze. 18.

Articolo di morte; Indulgenze concedute in esso non si sospendono nell'Anno Santo 132. Concessioni di esse fatte a' Regolari 125. &c.

B

Card. Bellarmino; sua sentenza circa il Purgatorio. 6. Come s'intenda un suo parere sopra i requisiti necessarij per l'effetto dell' Indulgenza. 21.

S. Bri-

S. Brigida ; le vien revelato il valore dell' Indulgenze in rilassar le pene del Purgatorio. 7.

C

Cardinali quanto sogliano concedere d'Indulgenza. 18.

P. Claudio Acquaviva Generale della Compagnia : sua attestatione fatta nella Iesta Congregatione Generale riferita dal Card. de Lugò. 38.

Compagnia di GIESU^o è stata dichiarata Religione Mendicante di sua

natura , e Mendicante anche ne' Collegi 30. Ha tutte le Indulgenze degli altri Ordini Mendicanti.

29. &c. e di tutte le Confraternite, luoghi pij &c. nō vi è bisogno di arrollarli in esse, nè di portar le

loro Centure, Cordoni, &c. per conseguire le Indulgenze. 34.

Ha nelle sue Chiese tutte le Indulgenze, che in quella Città, o

luogo occorrono in altre Chiese, o luoghi pij. 66. Partecipa del frutto di tutte le buone opere, che si

fanno nell' altre Religioni, specialmente de' Certosini : di più, di tutte le buone opere di tutta la

Cristianità : e tutto quello le gio-

va

va anche nel Purgatorio. 133. sino al 140.

Comunione de' Nostri. privilegiata d'Indulgenze. 72.

Comunione Generale d'ogni mese; sua Indulgenza. 82.

Concezione Immacolata di MARIA Vergine Madre di Dio; Indulgenza per il saluto: *Ave Mater Admirabilis &c.* 104. per l'altro: *Benedicta sit purissima &c.* 109.

Congregazioni fondate nelle Case, e Collegi della Compagnia aggregate alla Primaria Romana hanno molte Indulgenze. 148. sono state lasciate nel suo vigore da Innocētio XI. 149.

Congregazione di Santa Fede; sue Indulgenze. 87. 112.

Corona delle Piaghe; Indulgenze, che possono conseguirsi, recitandola. 104.

Corona di N. Signora; Indulgenza a chi la recita. 60.

Croce; baciandosi, s'ottengono Indulgenze. 120.

D

Decretale Clementina sopra l'Indulgenze. 10.

Dot-

Dottrina Cristiana; varie Indulgenze concedute a' Nostri, che la insegnano. 75. 93. 94. 95.

E

Esercitij spirituali di S. Ignazio; Indulgenze concedute a chi li fa nelle Case, e Collegi, ò Seminarij della Compagnia. 79. Un'altra concessione più libera per li Regolari privilegiati. 80.

Exaudiat te Dominus &c. Indulgenze concedute, senza obbligo di Comunione, a chi lo recita con certe Orationi in Chiesa, ò altrove per chi è impedito, & anche mentalmente per chi non può con la lingua. 62. Un'altra concessione per il medesimo Salmo da dirsi in qualsiasi luogo dopo la Comunione. 72. Si rapporta alla distesa tutto il medesimo Salmo con le sue Orationi. 73.

F

Feste della Compagnia arricchite d' Indulgenze. 84.

S. Francesco Borgia impetra alcune Indulgenze. 85.

Fondatori de' Collegij, ò Case della

F

Com-

Compagnia hanno Indulgenze .

G

Generale della Compagnia hà comunicato a tutti i suoi , anche Novitij tutte le Indulgenze concedute , e da concederli. 36.

P. Gio. Paolo Oliva Generale comunicò per sempre a' Nostri Sacerdoti della Provincia di Sicilia l' Indulgenza del Crocifisso per li moribondi. 131.

Gloria Patri &c. Indulgenze concesse a chi inchina il capo nel recitarlo. 118.

H

Habito Religioso ; quanto d' Indulgenza , si acquisti , ogni qualunque volta si baci. 96.

Humiltà esercitata da' Religiosi nell' accusarsi pubblicamente de' suoi difetti , premiata con Indulgenza da Paolo V. 91.

I

S. Ignazio Fondatore della Compagnia chiamò le Indulgenze Tesoro , e gemme pretiose. 2.

Indulgenza , che cosa sia. 10. Varie di-

- divisioni di essa. 15. Effetto dell' Indulgenza *Plenaria*. 16. dell' Indulgenza *non Plenaria*, che ancor si dice *Partiale*, ò *Temporale*. 88.
- Che cosa s'intenda per tanti anni d' Indulgenza. 17. Più volte non si conseguiscono le Indulgenze per mancamento dell' attuale divozione, benchè si eseguiscano gli altri requisiti. 24. 25.
- Indulgenza *per modum suffragij*, che significhi. 19. Se non vi è nelle concessioni la detta formola, non si possono le Indulgenze applicare per l'Anime de' Defunti. 19.
- Indulgenze concesse per l'Anime del Purgatorio non sono state mai rievocate. 40.
- Indulgenze concesse a' Regolari da Paolo V. 77.
- Infermi Religiosi come possano guadagnare l'Indulgenze. 50.
- Innocentio XI, fa un Decreto restrittorio delle Indulgenze *Plenarie*. 39.

L

Litanie di N. Signora, e del SS. Nome di GESU' privilegiate d'Indulgenze nel recitarsi. 103.

F 2 Card.

Card. de Lugo ; sua avvertenza. 38.

M

Magnificat &c. Canto della Vergine ; recitandosi in piedi , si conseguono Indulgenze. 117.

S. Maria Madd. de Pazzi vede in un tratto la compiacenza , che ha Dio nell'anima di S. Ignazio per l'opere della Compagnia. 140.

B. Maria del *Quito* ; sua visione. 3.

Maria Vergine N. Signora rivela a Celso Finetto della Compagnia il di lui Purgatorio , e d'un suo Cōdiscepolo. 6.

Medaglie Benedette ; Indulgenze, che per esse si guadagnano. 130.

P. Mendo , che cosa riferisca del P. Generale Mutio Vitelleschi. 58.

Messa ; Indulgenze a chi celebra , o è presente ad essa. 108. quali si guadagnano dal Sacerdote che prima di celebrare , dice : *Ego volo celebrare. Missina &c.* 101.

Miserere &c. Indulgenze per detto Salmo. 63. 64.

Missioni della Compagnia arricchite d'Indulgenza. 83.

Missionari della Compagnia guadagnano le Indulgenze , dovunque si trovino. 48.

SS.

N

SS. Nome di GIESU' pronunciando-
si, quali Indulgenze si consegu-
scono. 103. 115. 120. fino al 131.
facendo riverenza all' udirlo no-
minare. 114.

SS. Nome di MARIA pronunciando-
si, quanto d'Indulgenza si guada-
gni. 103. riverendolo, quando si
nomina. 114.

O

Officio divino; dicendosi al fine di es-
so l'*Oratione Sacrosanctæ, & In-*
dividua Trinitati &c. si sodisfa
per li difetti occorsi nel recitarlo.
102.

Officio di N. Signora; Indulgenze con-
cedute per ogni Hora di esso. 117.

Oracoli *visæ vocis* non s'intendono
rivocati per l'Indulgenze. 46.

Oratione nelle Chiese della Compa-
gnia.; si concedono per essa Indul-
genze. 97.

Oratione mentale de' Regolari è pri-
vilegiata d'Indulgenze. 92.

P

Padri, e Madri, benchè defunti, go-
dono del frutto delle Indulgenze

a cagione de' loro Figli viventi nella Compagnia , ancor che essi siano già defunti. 143.

Parola di Dio udita nelle Chiese della Compagnia , & altrove da' Religiosi di essa , e remunerata con Indulgenze. 98. 99. 100. 123.

Pater , & *Ave*. Indulgenze Plenarie concesse nel recitarli. 62. 65. 66. 68. 76. Non Plenarie. 90. 104. 105. 106. 144.

Procuratori esterni della Compagnia godono di molte Indulgenze. 144. 145.

Burgatorio ; pene di esso oltre passano quelle de' Martiri , e di Cristo in Croce. 5.

Q
 Quarantene d' Indulgenze , e loro effetto. 17.

R
 Religiosi sono più favoriti nell' Indulgenze per ragione del loro stato , benchè le opere ingionte siano di lieve fatica. 21.

Religioni Medicanti quali siano. 28.
 quali le Partecipanti. ivi.

Requisiti per l'effetto delle Indulgenze. 21.

Ri

Rivocatione delle Indulgenze fatta a' Regolari, non s'intende per le concedute a favore dell'Anime del Purgatorio. 40. nè per le Indulgenze locali. 43. &c. nè meno per le concedute nell'articolo della morte. 47.

Romane Indulgenze, e suo numero. 69. 111.

S

Sacerdote; qual' Indulgenza guadagna, chi gli fa riverenza. 119.

SS. Sacramento; accompagnandolo, e riverendolo, vi sono Indulgenze. 106. 122.

Salve Regina; nel recitarla, Indulgenze. 117.

Salutatione Angelica; Indulgenze. 118. 146.

Scolari esterni della Compagnia hanno le loro Indulgenze. 46. 61.

Stazioni per li Regolari. 61. fino al 68. inclusivè.

T

Te Deum &c. Conseguisce Indulgenze chi piega le ginocchia al verso *Te, ergo quasumus &c.*

Il Toties Quoties per le Indulgenze ple-

plenarie in virtù del replicarsi le medesime opere ingionte, è stato tolto da Innocentio XI. 39.

V

Al Verbum caro factum est della Messa inginocchiandosi, quali Indulgenze si guadagnino. 121.


Vescovi concedono maggiori Indulgenze nelle Consacrationi delle Chiese. 18.


Viandanti della Compagnia, come possano guadagnare le Indulgenze. 48.

Visite, che fanno li Superiori mediati della Compagnia, sono privilegiate d' Indulgenze da Urbano VIII. 81.

In Sicilia si ricerca la Bolla della Sãta Crucciata, per potersi revalidare le Indulgenze, che si trovano sospese secondo l' Apostolica autorità.

I L F I N E.







2
M